



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 727

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 maggio 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) Pag. 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 6

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 56) » 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 9

Plenaria » 10

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 30

Plenaria (pomeridiana) » 37

5^a - Bilancio:

Plenaria » 46

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 56

7^a - Istruzione:

Plenaria » 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 172)</i>	<i>Pag.</i>	116
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 173)</i>	»	116
<i>Plenaria</i>	»	117
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 346)</i>	»	119
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	120
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	124
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	132
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	145
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	148

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	149
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	151
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	153
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	162
<i>Plenaria</i>	»	162

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	165
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	»	167

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 2 maggio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

indi del Presidente della 5^a Commissione del Senato
TONINI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 14,10

*AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DI ANCE, CONFEDILIZIA, CONFIN-
DUSTRIA, SINDACATI, RETE. IMPRESE ITALIA, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
ITALIANE, CONFAPI E FEDERALBERGHI SULLE MISURE CORRETTIVE DEI CONTI
PUBBLICI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 2017*

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

25^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alla ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

La relatrice per la 6^a Commissione RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), intervenendo anche a nome del relatore per la Commissione giustizia, fa presente che sono ancora in corso gli approfondimenti necessari alla redazione dello schema di parere. Chiede pertanto di poter mettere la proposta di parere a disposizione delle Commissioni riunite nella giornata di domani.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) auspica che il maggior tempo di cui possono disporre i relatori sia funzionale in particolare a un proficuo

coordinamento con le omologhe Commissioni competenti della Camera dei deputati.

Il relatore per la 2^a Commissione ALBERTINI (*AP-CpE*) fa presente che la richiesta di poter disporre di ulteriore tempo per la presentazione dello schema di parere è finalizzata a una migliore sintesi dei temi emersi nel corso dell'esame e al compimento dei necessari approfondimenti con il Governo.

Il presidente della 6^a Commissione Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene condivisibile la posizione dei relatori, sottolineando in particolare come dal confronto costruttivo con l'altro ramo del Parlamento non possa che derivare una maggiore incisività dei pareri delle Commissioni competenti nei confronti del Governo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) riconosce la complessità della materia oggetto del lavoro dei relatori e richiede che i commissari possano disporre di tempi congrui per la valutazione della proposta di parere.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ribadisce quanto espresso dal senatore Carraro, sottolineando come la disponibilità di tempi adeguati per l'esame del testo sia condizione necessaria alla partecipazione ai lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA avverte che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite per domani, alle ore 15,15, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 2 maggio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA CHIMICA (FEDERCHIMICA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582
(COMPOSIZIONE PRODOTTI COSMETICI E DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI
QUALITÀ ECOLOGICA)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 maggio 2017

Sottocommissione per i pareri**192^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TORRISI*La seduta inizia alle ore 14,15.***(968) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi**

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, nell'ambito del riconoscimento dei domini collettivi, la necessità che siano salvaguardate le competenze dei Comuni e delle Regioni, in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone**(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriore nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sull'ulteriore nuovo testo unificato, adottato dalla Commis-

sione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.7 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare.

Quanto all'emendamento 3.10, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

480^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 394)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

La relatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) illustra una proposta di parere con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Ricorda, in primo luogo, che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo, nonché mediante revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche attraverso la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, con conseguente ridefinizione delle relative dotazioni organiche.

Resta ancora non definito il tema, fortemente segnalato dalle rappresentanze di categoria, della equiparazione con le forze di polizia e le forze armate in materia di sviluppo di carriera e in riferimento agli istituti di tutela economica e previdenziale in favore del personale. Al riguardo, reputa necessario intervenire in tempi congrui, con una specifica normativa, nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo di individuare istituti normativi perequativi che soddisfino legittime aspettative del comparto.

Nel proporre un parere favorevole, ritiene necessario inserire alcune condizioni.

In primo luogo, all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), e comma 6, lettera *b*), volti a modificare rispettivamente l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, appare necessario, a suo avviso, sostituire le parole: «sanzioni disciplinari» con le seguenti «condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari». Al riguardo, rileva che – nell'intervenire in materia di sanzioni disciplinari applicabili anche al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – le norme operano un rinvio a un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Per ragioni di coerenza con il principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie, la fonte di rango secondario può solo intervenire per definire le condotte ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari, le quali però non possono che essere espressamente indicate in fonte di rango primario, in questo caso, l'articolo 11, comma 1, del decreto n. 139.

In riferimento all'articolo 3, comma 4, rileva che la disposizione modifica integralmente l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di procedure di prevenzione degli incendi, adeguando l'attività di prevenzione degli incendi all'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, che ha determinato il passaggio dal previgente regime autorizzatorio a un regime di controllo successivo. Poiché il comma 2 del novellato articolo 16 affida a regolamenti governativi l'individuazione delle attività, dei locali, dei depositi, degli impianti e delle industrie pericolose soggette alle procedure di prevenzione degli incendi, ritiene necessario inserire una condizione con la quale si chiede di specificare che, fino all'adozione di quei regolamenti, le attività soggette agli obblighi di prevenzione degli incendi, sono individuate alla stregua dei decreti emanati in base alla previgente formulazione dell'articolo 16. La specificazione ap-

pare necessaria, a suo avviso, per evitare che eventuali ritardi nell'emanazione dei regolamenti possano vanificare l'efficacia delle sanzioni penali poste a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per l'incolumità pubblica.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, osserva che la disposizione è volta a introdurre, nel decreto legislativo n. 139 del 2006, un Capo IV-*bis*, in materia di formazione. In particolare, l'articolo 26-*bis*, comma 4, prevede obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. In proposito, appare necessario porre una condizione per inserire una previsione con la quale responsabilizzare il datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare il responsabile e gli addetti ai servizi, al fine di rafforzare gli obblighi in capo a quest'ultimo, peraltro già riconosciuti, in via generale, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, come interpretato dalla giurisprudenza.

Infine, reputa necessario porre una condizione in riferimento all'articolo 10, comma 1, il quale, nel modificare l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, introduce un comma 2-*bis*, con il quale si dispone che, per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico, la selezione avvenga assicurando precedenza al personale volontario del Corpo nazionale, in possesso di determinati requisiti. A suo avviso, occorre sostituire l'espressione utilizzata, «prelazione» con un termine più appropriato, quale «preferenza» o «precedenza», in coerenza con analoghe disposizioni di legge.

Propone quindi di inserire ulteriori rilievi da formulare come osservazioni.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), rileva che la norma, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede l'inclusione delle aree boscate nell'ambito delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi sul territorio nazionale, come effetto dell'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei. In proposito, reputa necessario sostituire l'espressione «comprese le aree boscate» con l'altra «ivi compresi gli incendi boschivi», da inserire, dopo la parola «incendi», nel medesimo articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139.

In riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), segnala che la disposizione, nel modificare l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede la possibilità di promuovere la costituzione di distaccamenti volontari. In proposito, invita a riformulare la norma in modo da esplicitare che tali distaccamenti siano costituiti unicamente da personale volontario.

Rileva, quindi, che, all'articolo 4, comma 1, la norma ivi prevista è volta a sostituire integralmente l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico, allo scopo di dettare una disciplina unica del soccorso, in coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina del soccorso pubblico integrato. In proposito, appare opportuno, a suo avviso,

un adeguato monitoraggio, soprattutto in sede applicativa, dell'efficienza delle forme di coordinamento prescelte, allo scopo di assicurare la massima valorizzazione delle specifiche professionalità dei diversi soggetti che concorrono alle attività di soccorso.

In riferimento all'articolo 8, comma 1, osserva che la norma ivi prevista modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, rimodulando le quote di riserva, in favore del personale volontario, per la partecipazione al pubblico concorso per vigile del fuoco. Al riguardo, segnala la necessità di reintrodurre l'indicazione, già prevista nella previgente formulazione, che i posti riservati e non coperti siano attribuiti alla generalità dei partecipanti in possesso dei requisiti, ma non rientranti nelle quote riservate.

Infine, all'articolo 11, comma 3, rileva che la norma interviene sull'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituendo il comma 3, allo scopo di consentire, al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio o malattia, di transitare nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo contabili o tecnico informatiche. In proposito, appare opportuno, a suo avviso, specificare che tale disposizione si riferisca unicamente al personale di ruolo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nell'annunciare, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, invita la relatrice a integrare la proposta di parere con un ulteriore rilievo, in premessa, per segnalare che resta da affrontare e definire la questione dei cosiddetti «vigili del fuoco discontinui».

La relatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), accogliendo l'invito del senatore Pagliari, riformula la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come da ultimo modificata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 4, e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il presidente TORRISI (*AP-CpE*), in assenza della relatrice Bisinella, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Osserva, in primo luogo, che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, riformando il sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Al fine di conseguire la diffusione e la condivisione dei valori e della cultura della *performance*, nel parere si segnala l'opportunità di prevedere ampie e generalizzate iniziative di formazione del personale, dei dirigenti e degli appartenenti agli organismi indipendenti di valutazione (OIV).

All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la proposta di parere contiene un invito al Governo, affinché valuti l'effettiva sostenibilità di quanto disposto, sia in termini di dotazione organica e strumentale attualmente a disposizione degli OIV, sia in termini di idoneità degli organismi indipendenti di valutazione a fronteggiare gli adempimenti finalizzati al rinnovamento del ciclo di valutazione delle *performance*.

In riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), oltre alla richiamata coerenza con gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica, nella proposta di parere si formula un'osservazione, affinché sia prevista l'intesa con le Regioni nell'adozione del Sistema di misurazione e valutazione delle *performance*. Inoltre, sempre con riguardo all'articolo 5, si invita a prevedere l'obbligo di aggiornare, ed eventualmente informatizzare e sottoporre a nuovo parere dell'OIV, anche i sistemi di valutazione già esistenti, al fine di verificarne la correttezza metodologica.

In riferimento all'articolo 8, nella proposta di parere è inserita un'osservazione con la quale si segnala l'opportunità di prevedere forme di sanzione o deterrenza, nel caso in cui il Piano non sia adottato. Si evidenzia altresì l'opportunità, all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), di disporre di un quadro esaustivo delle risorse umane e strumentali nelle disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica e che saranno chiamate ad assicurare la corretta istituzione e composizione degli OIV. Conseguentemente, al fine di garantire l'effettiva sostenibilità di quanto disposto, dovrebbe essere anche inserito una clausola di neutralità finanziaria.

Con riguardo all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*ter*, la proposta di parere contiene un invito al Governo allo scopo di limitare alle sole amministrazioni statali la competenza del Dipartimento della funzione pubblica per l'individuazione dei casi in cui istituire OIV unici tra più amministrazioni pubbliche, tenendo conto che già molte Regioni hanno provveduto ad istituire OIV unici.

In riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), è segnalata l'opportunità di definire meglio il ruolo delle agenzie esterne nel ciclo di valutazione della *performance*.

Parimenti, nella proposta di parere si segnala l'opportunità, all'articolo 11, di prevedere strumenti e poteri più incisivi, per garantire il ruolo fondamentale degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici, sempre preservando le garanzie di tracciabilità dell'accesso.

Infine, all'articolo 13, comma 2, capoverso «Art. 19-*bis*», si invita il Governo a fornire un quadro completo degli elementi di valutazione, volti ad escludere oneri aggiuntivi connessi alle procedure di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti. La previsione, inoltre, dovrebbe essere meglio specificata quanto alle forme di raccolta e classificazione delle valutazioni. Sarebbe, infine, opportuno prevedere che il grado di soddisfazione degli utenti fosse rilevato mediante una modulistica uniforme a livello nazionale per tipo di amministrazione, allo scopo di consentire confronti su base omogenea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 404)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

La relatrice LANZILLOTTA (*PD*) illustra una proposta di parere con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

In primo luogo, prende atto che l'emanazione – ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge delega n. 124 del 2015 – di tale decreto legislativo correttivo del precedente decreto legislativo n. 175 del 2016 si rende necessaria, al fine di recepire le indicazioni emerse dall'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata. In proposito, osserva che tale procedura risponde a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte Costituzionale, consistente, in virtù del principio di leale collaborazione, nella mancata intesa interistituzionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Rileva, al riguardo, il carattere assolutamente innovativo della pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, pur avendo in passato più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento, ha in tal caso ritenuto che laddove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa.

Valuta con preoccupazione come, soprattutto in assenza di una nuova disciplina costituzionale che ripartisca più nettamente le competenze legislative tra Stato e Regioni, tale innovazione giurisprudenziale rischi di ampliare a dismisura l'ambito non tanto della leale collaborazione, quanto quello di una sostanziale co-decisione legislativa, con effetti negativi sulla

qualità della legislazione, sulla sua efficacia e sul principio di responsabilità dei diversi livelli di governo.

Rileva, quindi, che il complesso delle integrazioni e correzioni, contenute nell'intesa che il Governo ha dichiarato di voler recepire nel testo, indeboliscono nel loro complesso l'efficacia del decreto delegato, rispetto agli obiettivi indicati nella legge delega, *in primis* quello della razionalizzazione e della riduzione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle partecipazioni pubbliche esistenti, nonché quello di evitare, per il futuro, il ripetersi della degenerazione del sistema delle S.p.a. pubbliche.

Nel considerare in ogni caso prioritaria l'esigenza di rendere operativo il decreto, dando certezza del quadro giuridico a tutti i soggetti coinvolti, propone di esprimere un parere favorevole, con una condizione: con riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, relativa alla facoltà di derogare all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, occorre precisare che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l'affidamento originario, sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Ritiene opportuno, inoltre, formulare ulteriori osservazioni.

In primo luogo, in riferimento all'articolo 4, comma 9, segnala la necessità di stabilire che la facoltà del Presidente della Regione di deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale sia subordinata al rispetto di specifici criteri e di procedure di verifica, pena il rischio di vanificare totalmente gli obiettivi del provvedimento.

Con riguardo all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), occorre valutare attentamente, a suo avviso, l'opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi, ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, anche in considerazione della norma di cui all'articolo 16, che attenua le modalità con cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società *in house* rispetto alla disciplina comunitaria in materia.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nell'annunciare – a nome del suo Gruppo – un voto favorevole, invita la relatrice a inserire nella proposta di parere un rilievo, in premessa, per segnalare l'esigenza che, come peraltro già previsto dal decreto legislativo, siano assicurate, per i lavoratori interessati dal processo di riorganizzazione in atto, adeguate misure a tutela del lavoro e dell'occupazione.

La relatrice LANZILLOTTA (*PD*) accoglie il rilievo del senatore Pagliari e riformula la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare, a nome del suo Gruppo, un voto contrario, valuta criticamente la norma che rinvia, per le attività di gestione delle case da gioco, l'efficacia del divieto di sottoscrivere aumenti di capitale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario. Esprime, quindi, riserve sui rilievi, formulati dalla relatrice in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, volti a ridimensionare la portata della pronuncia, con specifico riguardo al ruolo dell'intesa, in sede di conferenza unificata, nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti legislativi che vertono su materie in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle Regioni.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli.

La ministra MADIA, dopo aver ringraziato la relatrice Lanzillotta e i senatori intervenuti, rileva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, fortemente innovativa su un aspetto essenziale del procedimento di adozione dei decreti legislativi delegati, ha assunto un orientamento inequivoco circa il ruolo dell'intesa.

Conseguentemente, manifesta la ferma intenzione del Governo di rispettare l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata, al fine di proteggere il decreto legislativo dal rischio di possibili ulteriori ricorsi, i quali rischierebbero di frenare nuovamente i procedimenti virtuosi già avviati da numerosi Comuni.

Anche la norma segnalata criticamente dal senatore Endrizzi, riguardante l'attività di gestione delle case da gioco, è stata inserita in quanto oggetto dell'intesa.

La scelta di rispettare rigorosamente i contenuti dell'intesa si fonda anche sulla necessità di evitare un possibile contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale che, su questo aspetto, ha assunto un orientamento inequivoco. Il decreto è di assoluto rilievo, avendo già avviato procedimenti virtuosi sul tema sensibile delle società partecipate. Non ritiene, pertanto, che possa essere ridiscusso ulteriormente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo, nonché mediante revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche attraverso la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

– resta ancora non definito il tema, fortemente segnalato dalle rappresentanze di categoria, della equiparazione con le forze di polizia e le forze armate in materia di sviluppo di carriera e in riferimento agli istituti di tutela economica e previdenziale in favore del personale. Al riguardo, appare necessario intervenire in tempi congrui, con una specifica normativa, nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo di individuare istituti normativi perequativi che soddisfino legittime aspettative del comparto,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), e comma 6, lettera *b*), volti a modificare rispettivamente l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, è necessario sostituire le parole: «sanzioni disciplinari» con le seguenti «condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari». Al riguardo, si rileva che – nell'intervenire in materia di sanzioni disciplinari applicabili anche al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – le norme operano un rinvio a un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Per ragioni di coerenza con il principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie, la fonte di rango secondario può solo intervenire per definire le condotte ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari, le quali però non possono che essere espressamente indicate in fonte di rango primario (in questo caso, l'articolo 11, comma 1, del decreto n. 139);

– all'articolo 3, comma 4, la disposizione modifica integralmente l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di procedure di prevenzione degli incendi, adeguando l'attività di prevenzione degli incendi all'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività,

che ha determinato il passaggio dal previgente regime autorizzatorio a un regime di controllo successivo. Poiché il comma 2 del novellato articolo 16 affida a regolamenti governativi l'individuazione delle attività, dei locali, dei depositi, degli impianti e delle industrie pericolose soggette alle procedure di prevenzione degli incendi, occorre specificare che, fino all'adozione di quei regolamenti, le attività soggette agli obblighi di prevenzione degli incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati in base alla previgente formulazione dell'articolo 16. La specificazione appare necessaria per evitare che eventuali ritardi nell'emanazione dei regolamenti possano vanificare l'efficacia delle sanzioni penali poste a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per l'incolumità pubblica;

– all'articolo 5, comma 1, la disposizione introduce, nel decreto legislativo n. 139 del 2006, un Capo IV-*bis* in materia di formazione. In particolare, l'articolo 26-*bis*, comma 4, prevede obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Appare necessario, in proposito, inserire una previsione che responsabilizzi il datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare il responsabile e gli addetti ai servizi, al fine di rafforzare gli obblighi in capo a quest'ultimo, peraltro già riconosciuti, in via generale, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, come interpretato dalla giurisprudenza;

– all'articolo 10, comma 1, la norma, nel modificare l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, introduce un comma 2-*bis*, con il quale si dispone che, per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico, la selezione avvenga assicurando precedenza al personale volontario del Corpo nazionale, in possesso di determinati requisiti. Occorre sostituire l'espressione utilizzata, «prelazione» con un termine più appropriato, quale «preferenza» o «precedenza», in coerenza con analoghe disposizioni di legge;

Formula, altresì, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la norma, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede l'inclusione delle aree boscate nell'ambito delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi sul territorio nazionale, come effetto dell'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei. In proposito, appare necessario sostituire l'espressione «comprese le aree boscate» con l'altra «ivi compresi gli incendi boschivi», da inserire, dopo la parola «incendi», nel medesimo articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139;

– all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), la disposizione, nel modificare l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede la possibilità di promuovere la costituzione di distaccamenti volontari. In proposito, si invita a riformulare la norma in modo da esplicitare che tali distaccamenti siano costituiti unicamente da personale volontario;

– all'articolo 4, comma 1, la norma è volta a sostituire integralmente l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia

di interventi di soccorso pubblico, allo scopo di dettare una disciplina unica del soccorso, in coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina del soccorso pubblico integrato. In proposito, appare opportuno un adeguato monitoraggio, soprattutto in sede applicativa, dell'efficienza delle forme di coordinamento prescelte, allo scopo di assicurare la massima valorizzazione delle specifiche professionalità dei diversi soggetti che concorrono alle attività di soccorso;

– all'articolo 8, comma 1, la norma modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, rimodulando le quote di riserva, in favore del personale volontario, per la partecipazione al pubblico concorso per vigile del fuoco. Al riguardo, si segnala la necessità di reintrodurre l'indicazione, già prevista nella previgente formulazione, che i posti riservati e non coperti sono attribuiti alla generalità dei partecipanti in possesso dei requisiti, ma non rientranti nelle quote riservate;

– all'articolo 11, comma 3, la norma interviene sull'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituendo il comma 3, allo scopo di consentire, al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio o malattia, di transitare nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo contabili o tecnico informatiche. In proposito, appare opportuno specificare che tale disposizione si riferisce unicamente al personale di ruolo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo, nonché mediante revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche attraverso la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

– resta ancora non definito il tema, fortemente segnalato dalle rappresentanze di categoria, della equiparazione con le forze di polizia e le forze armate in materia di sviluppo di carriera e in riferimento agli istituti di tutela economica e previdenziale in favore del personale. Al riguardo, appare necessario intervenire in tempi congrui, con una specifica normativa, nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo di individuare istituti normativi perequativi che soddisfino legittime aspettative del comparto;

– resta parimenti da affrontare e definire la questione dei cosiddetti «vigili del fuoco discontinui»,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), e comma 6, lettera *b*), volti a modificare rispettivamente l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, è necessario sostituire le parole: «sanzioni disciplinari» con le seguenti «condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari». Al riguardo, si rileva che – nell'intervenire in materia di sanzioni disciplinari applicabili anche al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – le norme operano un rinvio a un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Per ragioni di coerenza con il principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie, la fonte di rango secondario può solo intervenire per definire le condotte ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari, le quali però non possono che essere espressamente indicate in fonte di rango primario (in questo caso, l'articolo 11, comma 1, del decreto n. 139);

– all'articolo 3, comma 4, la disposizione modifica integralmente l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di proce-

ture di prevenzione degli incendi, adeguando l'attività di prevenzione degli incendi all'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, che ha determinato il passaggio dal previgente regime autorizzatorio a un regime di controllo successivo. Poiché il comma 2 del novellato articolo 16 affida a regolamenti governativi l'individuazione delle attività, dei locali, dei depositi, degli impianti e delle industrie pericolose soggette alle procedure di prevenzione degli incendi, occorre specificare che, fino all'adozione di quei regolamenti, le attività soggette agli obblighi di prevenzione degli incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati in base alla previgente formulazione dell'articolo 16. La specificazione appare necessaria per evitare che eventuali ritardi nell'emanazione dei regolamenti possano vanificare l'efficacia delle sanzioni penali poste a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per l'incolumità pubblica;

– all'articolo 5, comma 1, la disposizione introduce, nel decreto legislativo n. 139 del 2006, un Capo IV-*bis* in materia di formazione. In particolare, l'articolo 26-*bis*, comma 4, prevede obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Appare necessario, in proposito, inserire una previsione che responsabilizzi il datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare il responsabile e gli addetti ai servizi, al fine di rafforzare gli obblighi in capo a quest'ultimo, peraltro già riconosciuti, in via generale, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, come interpretato dalla giurisprudenza;

– all'articolo 10, comma 1, la norma, nel modificare l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, introduce un comma 2-*bis*, con il quale si dispone che, per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico, la selezione avvenga assicurando precedenza al personale volontario del Corpo nazionale, in possesso di determinati requisiti. Occorre sostituire l'espressione utilizzata, «prelazione» con un termine più appropriato, quale «preferenza» o «precedenza», in coerenza con analoghe disposizioni di legge;

Formula, altresì, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la norma, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede l'inclusione delle aree boscate nell'ambito delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi sul territorio nazionale, come effetto dell'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei. In proposito, appare necessario sostituire l'espressione «comprese le aree boscate» con l'altra «ivi compresi gli incendi boschivi», da inserire, dopo la parola «incendi», nel medesimo articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139;

– all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), la disposizione, nel modificare l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede la possibilità di promuovere la costituzione di distaccamenti volontari. In proposito, si invita a riformulare la norma in modo da esplicitare che tali distaccamenti siano costituiti unicamente da personale volontario;

– all'articolo 4, comma 1, la norma è volta a sostituire integralmente l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico, allo scopo di dettare una disciplina unica del soccorso, in coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina del soccorso pubblico integrato. In proposito, appare opportuno un adeguato monitoraggio, soprattutto in sede applicativa, dell'efficienza delle forme di coordinamento prescelte, allo scopo di assicurare la massima valorizzazione delle specifiche professionalità dei diversi soggetti che concorrono alle attività di soccorso;

– all'articolo 8, comma 1, la norma modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, rimodulando le quote di riserva, in favore del personale volontario, per la partecipazione al pubblico concorso per vigile del fuoco. Al riguardo, si segnala la necessità di reintrodurre l'indicazione, già prevista nella previgente formulazione, che i posti riservati e non coperti sono attribuiti alla generalità dei partecipanti in possesso dei requisiti, ma non rientranti nelle quote riservate;

– all'articolo 11, comma 3, la norma interviene sull'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituendo il comma 3, allo scopo di consentire, al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio o malattia, di transitare nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo contabili o tecnico informatiche. In proposito, appare opportuno specificare che tale disposizione si riferisce unicamente al personale di ruolo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 391

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, riformando il sistema di misurazione e valutazione della *performance*,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di conseguire la diffusione e la condivisione dei valori e della cultura della *performance*, sarebbe opportuno prevedere ampie e generalizzate iniziative di formazione del personale, dei dirigenti e degli appartenenti agli organismi indipendenti di valutazione (OIV);

– all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), valuti il Governo l'effettiva sostenibilità di quanto disposto, sia in termini di dotazione organica e strumentale attualmente a disposizione degli OIV, sia in termini di idoneità degli organismi indipendenti di valutazione a fronteggiare gli adempimenti finalizzati al rinnovamento del ciclo di valutazione delle *performance*;

– all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), oltre alla richiamata coerenza con gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica, sarebbe opportuno prevedere l'intesa con le Regioni nell'adozione del Sistema di misurazione e valutazione delle *performance*;

– all'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di aggiornare, ed eventualmente informatizzare e sottoporre a nuovo parere dell'OIV, anche i sistemi di valutazione già esistenti, al fine di verificarne la correttezza metodologica;

– all'articolo 8, sarebbe opportuno prevedere forme di sanzione o deterrenza, nel caso in cui il Piano non sia adottato;

– all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), sarebbe opportuno disporre di un quadro esaustivo delle risorse umane e strumentali nelle disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica e che saranno chiamate ad assicurare la corretta istituzione e composizione degli OIV; conseguentemente, al fine di garantire l'effettiva sostenibilità di quanto disposto, dovrebbe essere inserita una clausola di neutralità finanziaria;

– all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), capoverso *2-ter*, si invita il Governo a limitare alle sole amministrazioni statali la competenza del Dipartimento della funzione pubblica per l'individuazione dei casi in cui istituire OIV unici tra più amministrazioni pubbliche, tenendo conto che già molte Regioni hanno provveduto ad istituire OIV unici;

– all’articolo 11, comma 1, lettera *c*), sarebbe opportuno definire meglio il ruolo delle agenzie esterne nel ciclo di valutazione della *performance*;

– all’articolo 11, sarebbe opportuno prevedere strumenti e poteri più incisivi, per garantire il ruolo fondamentale degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici, sempre preservando le garanzie di tracciabilità dell’accesso;

– all’articolo 13, comma 2, nuovo articolo 19-*bis*, si invita il Governo a fornire un quadro completo degli elementi di valutazione, volti ad escludere oneri aggiuntivi connessi alle procedure di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti. La previsione, inoltre, dovrebbe essere meglio specificata quanto alle forme di raccolta e classificazione delle valutazioni. Sarebbe, infine, opportuno prevedere che il grado di soddisfazione degli utenti fosse rilevato mediante una modulistica uniforme a livello nazionale per tipo di amministrazione, allo scopo di consentire confronti su base omogenea.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

– preso atto che l’emanazione – ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge delega n. 124 del 2015 – di tale decreto legislativo correttivo del precedente decreto legislativo n. 175 del 2016, si rende necessaria al fine di recepire le indicazioni emerse dall’Intesa intervenuta nella Conferenza unificata;

– considerato che tale procedura risponde a quanto suggerito dal Consiglio di Stato al fine di sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte Costituzionale consistente, in virtù del principio di leale collaborazione, nella mancata Intesa interistituzionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

– rilevato il carattere assolutamente innovativo della pronuncia della Corte Costituzionale la quale, pur avendo in passato «più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo» (sentenza 251/2016, considerato in diritto n. 3), ha in tal caso ritenuto che «là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa»;

– valutato con preoccupazione come, soprattutto in assenza di una nuova disciplina costituzionale che ripartisca più nettamente le competenze legislative tra Stato e Regioni, tale innovazione giurisprudenziale rischia di ampliare a dismisura l’ambito non tanto della leale collaborazione quanto quello di una sostanziale co-decisione legislativa con effetti negativi sulla qualità della legislazione, sulla sua efficacia e sul principio di responsabilità dei diversi livelli di governo;

– rilevato che il complesso delle integrazioni e correzioni, contenute nell’Intesa che il Governo ha dichiarato di voler recepire nel testo, indeboliscono nel loro complesso l’efficacia del decreto delegato rispetto agli obiettivi indicati nella legge delega, in primis quello della razionalizzazione e riduzione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle partecipazioni pubbliche esistenti nonché quello di evitare, per il futuro, il ripetersi della degenerazione del sistema delle spa pubbliche;

– considerata tuttavia prioritaria l’esigenza di rendere operativo il decreto, dando certezza del quadro giuridico a tutti i soggetti coinvolti,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

– con riferimento all’intesa raggiunta in Conferenza unificata relativa alla facoltà di derogare all’articolo 4, comma 2, lettera a) per consen-

tire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, si precisi che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l'affidamento originario sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

– all'articolo 4, comma 9, si segnala la necessità di stabilire che la facoltà del Presidente della Regione di «deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale» sia subordinata al rispetto di specifici criteri e di procedure di verifica, pena il rischio di vanificare totalmente gli obiettivi del provvedimento;

– all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), si valuti attentamente l'opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, e ciò anche in considerazione della norma di cui all'articolo 16 che attenua le modalità in cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società *in house* rispetto alla disciplina comunitaria in materia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

– preso atto che l’emanazione – ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge delega n. 124 del 2015 – di tale decreto legislativo, correttivo del precedente decreto legislativo n. 175 del 2016, si rende necessaria al fine di recepire le indicazioni emerse dall’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata;

– considerato che tale procedura risponde a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte Costituzionale, consistente, in virtù del principio di leale collaborazione, nella mancata intesa interistituzionale, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

– rilevato il carattere assolutamente innovativo della pronuncia della Corte Costituzionale la quale, pur avendo in passato «più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo» (sentenza n. 251 del 2016, considerato in diritto n. 3), ha in tal caso ritenuto che «là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa»;

– valutato con preoccupazione come, soprattutto in assenza di una nuova disciplina costituzionale che ripartisca più nettamente le competenze legislative tra Stato e Regioni, tale innovazione giurisprudenziale rischia di ampliare a dismisura l’ambito non tanto della leale collaborazione, quanto quello di una sostanziale co-decisione legislativa con effetti negativi sulla qualità della legislazione, sulla sua efficacia e sul principio di responsabilità dei diversi livelli di governo;

– rilevato che il complesso delle integrazioni e correzioni, contenute nell’intesa che il Governo ha dichiarato di voler recepire nel testo, indeboliscono nel loro complesso l’efficacia del decreto delegato rispetto agli obiettivi indicati nella legge delega, *in primis* quello della razionalizzazione e della riduzione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, delle partecipazioni pubbliche esistenti, nonché quello di evitare, per il futuro, il ripetersi della degenerazione del sistema delle S.p.a pubbliche;

– considerata tuttavia prioritaria l’esigenza di rendere operativo il decreto, dando certezza del quadro giuridico a tutti i soggetti coinvolti;

– segnalata l’esigenza che, come peraltro già previsto dal decreto legislativo, siano assicurate, per i lavoratori interessati dal processo di

riorganizzazione in atto, adeguate misure a tutela del lavoro e dell'occupazione,

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

– con riferimento all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, relativa alla facoltà di derogare all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, si precisi che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l'affidamento originario sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

– all'articolo 4, comma 9, si segnala la necessità di stabilire che la facoltà del Presidente della Regione di «deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale» sia subordinata al rispetto di specifici criteri e di procedure di verifica, pena il rischio di vanificare totalmente gli obiettivi del provvedimento;

– all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), si valuti attentamente l'opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi, ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, e ciò anche in considerazione della norma di cui all'articolo 16, che attenua le modalità in cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società *in house* rispetto alla disciplina comunitaria in materia.

DIFESA (4^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

224^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Procuratore della Repubblica di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, e il responsabile del Gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina, sostituto commissario Carlo Parini.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione del Procuratore della Repubblica di Siracusa, Francesco Paolo Giordano

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 aprile.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare il procuratore Giordano e il sostituto commissario Parini per la loro disponibilità, introduce l'audizione.

Prende quindi la parola il procuratore GIORDANO che, nel consegnare una documentazione scritta, dà innanzi tutto conto dal lavoro svolto dalla procura di Siracusa. In particolare, il gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina è stato istituito nel 2006, nell'ambito del nucleo di polizia giudiziaria. Ne fanno parte numerosi attori istituzionali, e sua principale caratteristica è la capacità di raccordarsi efficacemente con tutte le forze di polizia chiamate a dare il loro contributo al contrasto dell'immigrazione clandestina

L'opera di coordinamento, connotata da un continuo scambio a livello informativo e operativo è risultata particolarmente efficace coinvolgendo anche il Ministero dell'interno e la Direzione centrale dell'immigrazione, nonostante l'attuale carenza di organico (sono infatti presenti solo otto magistrati a fronte dei tredici previsti dalla pianta organica) che ha impedito di garantire un turno dedicato alla lotta contro l'immigrazione clandestina.

Passa quindi all'analisi dei flussi migratori, rilevando che nel corso degli anni questi sono cambiati in relazione alle condizioni geo-politiche e alle crisi internazionali. In particolare, possono suddividersi tre grandi momenti: il primo, dal 2006 al 2012, costituito prevalentemente da piccoli natanti che affluivano verso le coste del litorale siracusano; il secondo, a partire dalla fine del 2012, proveniente maggiormente dalle coste del continente africano e divenuto particolarmente massiccio; il terzo, quello attuale, che prende le mosse dalla fine della missione *Mare nostrum* e dall'inizio della missione Triton avvenuta nel mese di ottobre 2014. In tale terza fase si inserisce, altresì, l'avvio, nel giugno 2015, della missione EU-NAVFOR MED per l'individuazione, la cattura e la distruzione dei natanti e delle attrezzature utilizzati dagli scafisti.

Fornisce quindi alcuni dati essenziali dell'attività dei fenomeni migratori e del contrasto al traffico illegale di esseri umani: al 31 dicembre 2016 sono arrivati sulle coste siracusane ben 105.698 migranti attraverso 742 sbarchi, sono stati arrestati 740 scafisti e individuate 80 imbarcazioni. Ciò configura un quadro particolarmente difficile e complesso considerato sia le altre attività assegnate alla procura di Siracusa, sia la citata carenza di organici.

Per quanto riguarda gli strumenti essenziali dell'azione di contrasto pone quindi l'accento sull'essenzialità della specializzazione e del coordinamento. In particolare, dopo il suo insediamento avvenuto nel settembre del 2016, già nel mese di novembre aveva dato impulso ad una riunione di coordinamento con la procura distrettuale, al fine di tracciare le linee operative del protocollo di intesa cui gli uffici interessati si attengono e di pervenire ad un'efficace ripartizione delle competenze con gli altri attori istituzionali coinvolti. In tale ambito venne individuato il gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina come responsabile delle

fattispecie di reato di cui ai citati articoli 12 e 13 del testo unico sull'immigrazione (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reingresso del migrante espulso), destinando la repressione di tutti gli altri reati (estorsioni e omicidi volontari ed altri) agli altri servizi di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'acquisizione degli elementi di prova, tuttavia, nonostante i cambiamenti registrati nella dinamica dei flussi migratori, la procura ha continuato ad attenersi ad una impostazione garantista facente perno sull'articolo 10-*bis* del testo unico sull'immigrazione, esaminando le fonti di prova orali con l'assistenza del difensore e considerando, pertanto, le persone interrogate indagate di reato in procedimento connesso (e non semplici persone informate sui fatti come vorrebbe un recente orientamento giurisprudenziale non ancora pienamente consolidato).

L'oratore dà inoltre conto di un nuovo e singolare flusso migratorio costituito dal recente arrivo, tra Avola e Vendicari, di svariati natanti a vela, governati da personale russo e ucraino e provenienti dalle coste della Turchia. In questo caso i migranti trasportati appartengono in gran parte alla classe media siriana (e in misura minore egiziana).

Per quanto riguarda i profili di cooperazione internazionale, pone quindi l'accento sull'ottenimento, lo scorso 28 aprile, di un mandato di arresto europeo nei confronti di un equipaggio, prevalentemente di origine ucraina, di un natante a vela proveniente dalla Turchia. L'operazione è stata possibile attraverso efficaci sinergie con la Guardia di finanza, l'Interpol e la pubblica sicurezza greca, che sono terminate con l'arresto degli scafisti nell'isola di Creta.

Dopo aver ribadito la piena sinergia della Procura da lui diretta con tutti gli altri attori istituzionali, anche in relazione all'accoglienza, ai rilievi foto-segnaletici e alla prevenzione del terrorismo, nonché dato conto del protocollo d'intesa esistente con la Guardia costiera per lo scambio di atti, informazioni e piattaforme, si sofferma sull'attività di ricerca e soccorso in mare condotta dalle organizzazioni non governative, osservando che alla Procura non risulta alcuna evidenza in ordine ad asseriti collegamenti tra queste ultime e i trafficanti di esseri umani. Peraltro, la reticenza di alcune organizzazioni non governative a fornire informazioni agli organismi istituzionali può essere – a suo avviso – meglio spiegata in base alla missione di esclusiva tutela del migrante contenuta nella missione, che le porta spesso a diffidare degli organismi di polizia giudiziaria per ragioni «ideologiche».

Dai dati statistici in possesso della procura risulta comunque un aumento dei salvataggi effettuati dalle organizzazioni non governative. Se nel 2015 queste costituivano il 12,6 per cento degli sbarchi, tale percentuale è salita infatti a 14,3 per cento nel 2016 ed al 28,1 per cento nel 2017.

Conclude rimarcando nuovamente la positiva attività svolta dalla sua Procura a protezione del Paese e il dialogo continuo con numerosi attori nazionali e internazionali, soprattutto con riferimento all'individuazione dell'autorità giurisdizionalmente competente. Per quanto riguarda inoltre

l'attività di indagine, l'orientamento è quello di ricorrere all'incidente probatorio al fine di anticipare il dibattimento: tuttavia, va tenuto conto, al riguardo, del massiccio ricorso a riti alternativi (come il patteggiamento) che spesso portano alla scarcerazione e all'espulsione dello scafista. L'attività investigativa compiuta non è comunque inutile in quanto consente di identificare il criminale anche al fine di eventuali recidive. Non sono invece perseguiti i cosiddetti «scafisti occasionali» ossia coloro che si trovano a dover governare il natante per puro stato di necessità.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sul coordinamento della procura di Siracusa con altre procure siciliane.

Domanda inoltre se i dati statistici sugli sbarchi citati dal procuratore Giordano riguardino altri porti oltre quello di Augusta.

Replica il dottor GIORDANO precisando, innanzitutto, che i dati si riferiscono agli sbarchi avvenuti nel solo porto di Augusta.

Osserva inoltre che la procura di Siracusa è in stretto contatto non solo con tutte le procure della Sicilia, ma anche con procure calabresi e pugliesi.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda chiarimenti in ordine alle procedure di identificazione dei migranti e degli scafisti. Chiede altresì quali siano le organizzazioni non governative che operano nell'area di competenza della Procura.

Domanda inoltre se l'attività delle organizzazioni non governative che conducono ricerca e soccorso in mare a ridosso delle acque territoriali libiche possa costituire un ostacolo alle attività investigative e se la procura di Siracusa stia svolgendo indagini su alcune organizzazioni non governative.

Il dottor PARINI precisa che il primo elemento informativo è fornito dalla Guardia costiera italiana, ossia dall'organo di controllo e coordinamento per tutte le attività di soccorso in mare. Tra l'altro è proprio la Guardia costiera italiana, in quanto dotata di adeguati battelli di altura, a farsi carico del trasporto in Italia dei migranti, dopo il trasbordo dalle navi che hanno effettuato il soccorso.

Per quanto riguarda l'attività di soccorso in mare effettuata dalle organizzazioni non governative osserva che, trattandosi di battelli presi in affitto, spesso non sussiste una collaborazione sinergica tra gli equipaggi della nave e gli operatori delle organizzazioni. In altri casi, invece (come per la maltese MOAS), vi è un migliore coordinamento, dovuto al fatto che anche le navi e gli equipaggi appartengono all'organizzazione stessa.

Dopo aver confermato l'assenza di inchieste a carico di organizzazioni non governative, precisa che l'attività investigativa compiuta dal suo gruppo ha inizio dopo lo sbarco nel porto di Augusta, posteriormente

all'espletamento di tutte le operazioni di sicurezza sanitaria. Precedentemente, durante il corso dell'operazione *Mare Nostrum*, era possibile espletare tali attività direttamente a bordo delle navi della Marina militare, tramite personale preventivamente imbarcato.

Conclude dando conto dell'attività di assistenza prestata ai migranti minori di età, favorita anche da una positiva accettazione della società civile, come dimostrato dall'elevato numero di soggetti dati in affido.

Il dottor GIORDANO precisa quindi che la competenza sulle indagini riguardante la criminalità organizzata spetta alla Procura distrettuale di Catania. Precisa inoltre che molti navi di organizzazioni non governative procedono agli sbarchi nel porto di Augusta.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) chiede ulteriori chiarimenti sull'attività delle navi dell'organizzazione non governativa MOAS, nonché dell'esistenza di apparati di spionaggio elettronico sulle predette navi.

Il dottor GIORDANO precisa che non risulta alcuna evidenza in ordine ad apparati di spionaggio elettronico, anche se gli uffici da lui diretti non hanno mai ispezionato i natanti in questione, in quanto ciò fuoriesce dal loro mandato istituzionale.

Il senatore COMPAGNA (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) chiede delucidazioni sul flusso migratorio proveniente dalla Turchia.

Il dottor GIORDANO precisa che i migranti in questione appartengono prevalentemente al cetto medio: si tratta infatti di professionisti il più delle volte dotati di diploma di laurea. Il tipo di imbarcazione utilizzata renderebbe peraltro il loro viaggio meno rischioso, e il picco più elevato di sbarchi è avvenuto nel 2013. Tale fenomeno che ha natura continuativa e non marginale, e interessa la parte sud orientale della Sicilia, nonché, talvolta, anche le coste del Crotonese in Calabria e del Salento in Puglia. Restano sostanzialmente ignote le ragioni, naturali o di eventuali contatti *in loco*, alla base della scelta della destinazione.

Il senatore BATTISTA (*Art.I-MDP*) domanda al dottor Parini se la possibilità di eseguire le prime procedure investigative a bordo delle navi, possibilità che veniva garantita dalla Marina militare ai tempi della missione *Mare Nostrum*, costituisca un effettivo vantaggio rispetto al periodo attuale, caratterizzato per contro dal rilevante aumento dell'attività di soccorso prestata da organizzazioni non governative.

Il dottor PARINI precisa che, più che la natura militare della nave, è la qualifica degli operatori a costituire una discriminante. Ciò è provato dal fatto che le informazioni più preziose provengono dalla collaborazione con la Guardia costiera, i cui operatori hanno anche funzioni di polizia giudiziaria, mentre sulle navi della marina militare tale qualifica compete

solo al comandante. Nel caso di altri operatori, invece, spesso si dispone di minori indizi utili.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) domanda quale sia l'ambito di competenza della Procura di Siracusa e se vi siano sovrapposizioni con quello della Procura di Catania.

Domanda inoltre se la Procura di Siracusa sia in possesso di elementi che confermino quanto denunciato dal Procuratore Carmelo Zuccaro nella sua audizione presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, tenutasi lo scorso 22 marzo, in ordine a un presunto stallo nelle indagini a seguito dell'aumento dell'attività delle organizzazioni non governative.

Chiede infine se la Procura di Siracusa abbia aperto dei fascicoli su alcune organizzazioni non governative ovvero se abbia chiesto ai Servizi di informazione elementi in ordine alla loro attività.

Il dottor GIORDANO precisa innanzitutto che non vi è alcuna sovrapposizione di competenze con la Procura di Catania. Ciascuna infatti ha giurisdizione sulle acque territoriali ad essa assegnate ed inoltre sussiste una sostanziale diversità di funzioni, avendo la Procura di Catania anche funzioni di procura distrettuale. Vi sono inoltre, da oltre dieci anni, specifici protocolli finalizzati ad evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Precisa inoltre che, dai dati in suo possesso, non sembrano emergere elementi tali da compromettere l'attività di indagine e di contrasto agli scafisti, come è provato dal fatto che, dopo la flessione del numero degli arresti avvenuta nel 2015 (rispetto all'anno precedente), il 2016 ha fatto invece registrare nuovamente un aumento.

Ribadisce inoltre che non vi è alcuna evidenza probatoria sul coinvolgimento delle organizzazioni non governative in attività illecite e che, di norma, la Procura non richiede elementi conoscitivi ai Servizi di informazione, ma sono semmai questi ultimi a fornirli alla polizia giudiziaria.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) domanda se, in alcuni casi, le navi delle organizzazioni non governative abbiano spento i loro trasponditori, al fine di entrare, non identificate, nelle acque territoriali libiche.

Osserva inoltre che la normativa internazionale sul soccorso in mare prevedrebbe lo sbarco delle persone soccorse nel porto più vicino, ossia, nel caso di specie, in porti maltesi o tunisini.

Domanda inoltre se vi siano elementi tali da provare l'esistenza di rapporti tra le organizzazioni non governative e le cooperative che gestiscono l'accoglienza sul territorio nazionale.

Conclude domandando le ragioni della mancata consegna degli scafisti a un organismo di giustizia internazionale.

Il dottor GIORDANO replica osservando innanzitutto che non sussistono elementi che indichino lo spegnimento dei trasponditori da parte delle navi di organizzazioni non governative impegnate nel soccorso in mare.

Per quanto concerne l'individuazione del porto di sbarco, questo è competenza della Guardia costiera italiana.

Dopo aver precisato che non vi è alcuna evidenza probatoria in ordine a presunti rapporti tra le organizzazioni non governative e le cooperative operati nel settore dell'accoglienza, osserva che l'istituzione di uno specifico organismo internazionale avverrà, con buona probabilità, in un prossimo futuro.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede ulteriori dati in ordine alle migrazioni verso l'Italia che avvengono dalle coste turche.

Domanda inoltre chiarimenti sulla possibile applicazione del reato di tortura, in relazione alle violenze patite dai migranti.

Il procuratore GIORDANO, con riferimento al primo quesito posto dal senatore Buemi, manifesta piena disponibilità a integrare i dati contenuti nella documentazione scritta da lui consegnata all'inizio della seduta.

Con riferimento, invece, al secondo quesito, osserva che la configurazione del reato di tortura sarebbe teoricamente possibile; sussisterebbero però rilevanti difficoltà in fase di accertamento.

Il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*) domanda se il porto in cui avviene il maggior numero di sbarchi sia quello di Augusta. In tal caso, infatti, risultanza immediata della presente audizione sarebbe, stando ai dati ricavabili dal porto maggiormente interessato dai fenomeni migratori, la totale assenza di attività illegali imputabili alle organizzazioni non governative.

Il dottor GIORDANO, nel rilevare che il porto di Augusta risulta essere quello più importante per la quantità degli sbarchi, ribadisce che l'assenza di evidenze investigative che provino lo svolgimento di attività illegale da parte di associazioni non governative.

Il presidente LATORRE, nel dichiarare conclusa l'odierna procedura informativa, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

Plenaria**225^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***LATORRE**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Loris De Filippi e Marco Bertotto, presidente e responsabile advocacy di Medici senza Frontiere.

La seduta inizia alle ore 14.10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione di esponenti di Medici senza Frontiere

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente LATORRE ringrazia Loris De Filippi e Marco Bertotto per la loro disponibilità. Introduce quindi l'audizione.

Loris DE FILIPPI, presidente della sezione italiana di Medici senza frontiere, pone l'accento sull'elevata valenza umanitaria dell'opera di ricerca e soccorso in mare dell'associazione, operante dal 2015, ossia dopo la fine della missione italiana «Mare nostrum».

Stigmatizza quindi l'attività di delegittimazione, a suo avviso diffamatoria ed oltraggiosa, compiuta da alcuni organi di stampa e da alcuni soggetti istituzionali a danno delle organizzazioni non governative, spesso mutuata da tesi formulate dall'agenzia europea FRONTEX nel 2014 che

ipotizzavano un ruolo di 'fattore di attrazione' del fenomeno migratorio da parte dell'attività di soccorso in mare posta in essere dalle organizzazioni stesse.

Pone quindi l'accento sulle conseguenze negative derivanti dall'aver posto termine alla missione «Mare nostrum», cui non sono subentrate efficaci iniziative da parte europea, osservando che se nel presente anno, a fronte di 8.500 partenze, si è riusciti ad evitare i drammatici episodi di morte in mare avvenuti nel 2015, ciò è stato grazie all'operato costante della Guardia costiera italiana e delle organizzazioni non governative.

L'operato umanitario delle organizzazioni non governative copre, pertanto, una grave carenza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nella gestione dei flussi migratori, sia in relazione alla garanzia di accessi legali nei territori dell'Unione, sia con riferimento alla definizione di un meccanismo proattivo a livello europeo che tuteli le vite in mare, sulla scia del positivo operato della Guardia costiera italiana. Sotto tale aspetto, l'indagine conoscitiva posta in essere dalla Commissione difesa del Senato può essere un'importante occasione per la politica al fine di valutare l'adozione di soluzioni di lungo respiro al fine di garantire un efficace sistema di ricerca e soccorso in mare, porre in essere fattive misure di lotta al traffico di esseri umani ed elaborare proposte di riforma dei regolamenti di Dublino.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*) domanda chiarimenti sul *modus operandi* delle organizzazioni non governative e in particolare sull'esistenza di forme di coordinamento tra le varie associazioni operanti a ridosso delle acque libiche. Domanda inoltre se, in tali forme di coordinamento, rientri la condivisione e la messa in comune delle tecnologie e delle dotazioni tecnologiche (come quelle, relativamente avanzate, presenti a bordo dei natanti dell'organizzazione non governativa MOAS).

Replica Marco BERTOTTO, responsabile *advocacy* dell'organizzazione Medici senza Frontiere, osservando che il coordinamento operativo delle attività di ricerca e soccorso in mare viene effettuato in via esclusiva dalla Guardia costiera italiana. Esistono inoltre contatti tra le varie organizzazioni impegnate, come nell'ambito dell'operazione EUNAVFOR MED-Sophia.

Per quanto attiene alle tecnologie impiegate da alcune organizzazioni, precisa che si tratta di tecnologie civili accessibili a tutti, senza restrizioni particolari.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) domanda se sia mai accaduto che un natante appartenente ad una organizzazione non governativa abbia spento i trasponditori durante la propria attività.

Chiede inoltre se le navi dell'associazione Medici senza Frontiere abbiano mai operato all'interno delle acque territoriali libiche.

Si pone quindi problematicamente sullo sbarco dei migranti soccorsi in mare nei porti italiani, posto che, secondo il diritto del mare, costoro andrebbero trasportati nei porti più vicini, ossia quelli tunisini e maltesi.

Osserva successivamente che il pur meritevole operato umanitario svolto dalle organizzazioni non governative potrebbe configurare una grave responsabilità: quella di una copertura (ancorché involontaria e indiretta) dei trafficanti di esseri umani. Ciò in quanto, nell'esercizio delle funzioni di soccorso, le predette organizzazioni non possono avere funzioni di prevenzione dei reati.

Domanda infine chiarimenti sulla provenienza dei natanti utilizzati dall'associazione (se di proprietà o a noleggio), e sui costi sostenuti per effettuare l'attività di soccorso.

Replica nuovamente Marco BERTOTTO, rilevando innanzitutto che non risulta che alcuna nave al servizio di organizzazioni non governative abbia mai spento i propri trasponditori.

Per quanto riguarda gli ingressi in acque territoriali libiche precisa quindi che questi sono avvenuti in sole cinque occasioni, previa autorizzazione di tutte le autorità istituzionali coinvolte e in presenza di situazioni di gravissima necessità.

Osserva quindi che secondo la normativa internazionale vigente la vicinanza del porto di sbarco è solo uno dei fattori da considerare. Le prescrizioni del diritto del mare vanno infatti valutate anche alla luce della normativa sui rifugiati. In ogni caso, il porto di sbarco viene individuato dalla Guardia costiera italiana. Va inoltre tenuta presente l'impossibilità, per le strutture maltesi e tunisine, di gestire efficacemente gli odierni flussi migratori. Tale problematica, tra l'altro, va tenuta nettamente distinta da quelle afferenti alle competenze in ordine all'accoglienza dei migranti.

Dopo aver ribadito che il loro è un mandato esclusivamente umanitario, che non ricomprende, pertanto, funzioni di polizia, precisa che la nave *Aquarius*, dal costo di 11.000 euro al giorno viene noleggiata. Tale nave, però, fa capo all'associazione *SOS Méditerranée* e su di essa Medici senza Frontiere svolge solo attività di supporto medico. I predetti costi, pertanto, sono proporzionalmente ripartiti.

Diverso invece il caso della nave *Prudence*, dal costo di 9000 euro al giorno, interamente a carico dell'organizzazione da lui rappresentata.

Loris DE FILIPPI precisa inoltre che, su un bilancio totale di 950 milioni di euro per le operazioni condotte in tutto il mondo, l'attività di soccorso in mare effettuata da Medici senza Frontiere impegna risorse relativamente modeste.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) domanda se i bilanci dell'organizzazione, la lista dei finanziatori e i nominativi del consiglio direttivo siano pubblici.

Domanda inoltre la ragione per cui alcune navi utilizzate da organizzazioni non governative battano la bandiera di Paesi spesso considerati «paradisi fiscali».

Chiede infine se gli operatori dell'associazione Medici senza Frontiere siano volontari, ovvero lavoratori salariati.

Replica Loris DE FILIPPI, precisando che gli operatori dell'associazione da lui rappresentata sono tutti salariati. I salari corrisposti, tuttavia, sono particolarmente contenuti. I bilanci, inoltre, sono pubblici e certificati.

Rammenta inoltre che quando l'associazione Medici senza Frontiere decise di operare in mare, esigenze legate alla tempestività di intervento imposero il noleggio di un battello battente bandiera lussemburghese. La nave *Prudence*, attualmente utilizzata, batte invece bandiera italiana.

Conclude dichiarando di non avere elementi sui battelli di altre organizzazioni e sulle ragioni che ne hanno determinato la scelta.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) osserva che la conferenza stampa tenuta, alla Camera dei deputati, presso il Gruppo parlamentare «Sinistra italiana», da Stefano Argenziano, rappresentante, del pari, dell'organizzazione Medici senza Frontiere, pone in evidenza l'operato fondamentalmente politico della predetta associazione, in oggettivo contrasto con la pretesa neutralità vantata. Sul piano politico, tuttavia, la posizione secondo la quale pur in presenza di indubbie esigenze umanitarie si stia concretizzando una grave violazione della legalità a danno dell'Italia nella gestione dei flussi migratori non ha certamente, a suo avviso, minore dignità di quelle sostenute dall'associazione.

Domanda quindi se siano mai pervenute all'associazione telefonate dalla Libia, lamentando contestualmente che, dagli interventi tenuti da Loris De Filippi e Marco Bertotto trasparirebbe un'interpretazione tendenziosa e strumentale della convenzione di Amburgo e osservando che, nel caso di salvataggi operati in acque territoriali libiche, le persone soccorse dovrebbero essere sbarcate sul territorio della Libia.

Replica Marco BEROTTO, precisando che la normativa internazionale, derivante dal combinato disposto di più fonti, individua il porto dove effettuare lo sbarco come *place of safety*. Sulla base di tale definizione, sostenere l'opportunità di riportare i migranti in Libia appare decisamente azzardato.

Ribadisce quindi che tutti i gommoni utilizzati per il traffico di esseri umani non possono che essere considerati natanti in stato di oggettivo pericolo, idonei ad attivare le procedure di soccorso, che si basano, tra l'altro, anche sugli avvistamenti (comunque comunicati alla Guardia costiera italiana). Inoltre, quando il centro di soccorso di Roma riceve la segnalazione, esso prova anche a contattare le competenti autorità maltesi e tunisine, non ricevendo, tuttavia, alcuna risposta.

Precisa quindi che l'associazione da lui rappresentata non ha mai avuto contatti con soggetti operanti in Libia, ad eccezione degli operatori dell'organizzazione stessa che prestano la loro opera umanitaria *in loco*.

Ad avviso del senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) l'intervento iniziale svolto dal dottor De Filippi non terrebbe adeguatamente conto delle gravi dichiarazioni rilasciate dal Procuratore di Catania e dal direttore esecutivo dell'agenzia FRONTEX (soggetti istituzionali dotati di elevata credibilità e autorevolezza), banalizzando un problema molto serio per il Paese e dalle rilevanti conseguenze finanziarie (attestate dagli oltre 4 miliardi di euro dedicati dal Documento di economia e finanza alla gestione delle migrazioni).

I dubbi espressi, più volte, dalla sua parte politica sull'operato poco trasparente di alcune organizzazioni non governative appaiono pertanto pienamente legittimi.

Domanda quindi chiarimenti sulla composizione degli equipaggi delle navi, sulla correlazione tra l'intensificarsi dell'operato delle ONG e la diminuzione delle telefonate pervenute alla Guardia costiera italiana e sulla possibilità che l'operato delle predette organizzazioni possa essere di intralcio alle attività investigative della magistratura.

Dopo aver inoltre rilevato che lo stesso procuratore Zuccaro ha dichiarato l'estraneità ad ogni attività illecita di organizzazioni come *Save the Children* e *Medici senza Frontiere* ad aver posto l'accento sul numero decisamente abnorme degli imbarchi avvenuti nel periodo pasquale, domanda se i natanti dell'organizzazione salpino da strutture portuali tunisine.

Replica Loris DE FILIPPI, precisando che le navi della sua associazione non operano da alcun porto in Tunisia.

Pone quindi l'accento sui riflessi negativi della campagna di discredito operata contro le ONG, che ha visto la sua stessa associazione pesantemente messa sotto accusa, soprattutto nella rete dei *social network*. Senza nulla da eccepire in ordine alle indagini condotte dalla Procura di Catania, osserva poi che sarebbe comunque opportuno particolare riserbo sul punto, al fine di evitare inopportune strumentalizzazioni.

Alla luce di tale ingiustificata criminalizzazione, la stessa politica dovrebbe scendere in campo a sostegno delle organizzazioni non governative.

Replica anche Marco BERTOTTO, precisando che l'equipaggio della nave *Prudence* è interamente italiano (quello del battello precedentemente utilizzato era invece in parte ucraino e in parte filippino), precisando che, in ogni caso e pur in assenza di un completo controllo, è difficile che l'operato degli equipaggi possa influenzare le scelte di fondo di un'organizzazione non governativa.

Osserva quindi che, nei fatti, l'operato delle ONG ha sostituito quello dei battelli commerciali, nell'ambito di una progressiva privatizzazione del

soccorso. Inoltre, le considerazioni svolte dall'Agenzia FRONTEX, volte a mettere sotto la lente di ingrandimento la sola attività delle ONG appaiono strumentali in quanto non tengono conto di molti altri fattori che influiscono sul fenomeno migratorio e che hanno luogo non in mare ma sul suolo libico (quali, ad esempio, il modo di operare dei trafficanti di esseri umani, che hanno adottato una tecnica di partenze a raffica che ha, di fatto, prodotto un aumento degli avvistamenti, ovvero i rapporti della Guardia costiera libica con i trafficanti stessi).

Osserva inoltre che, in particolari frangenti, la presenza delle Organizzazioni non governative è risultata correlata con una significativa riduzione della mortalità in mare.

La senatrice AMATI (*PD*) esprime pieno apprezzamento per l'attività svolta dalle ONG, stigmatizzando la campagna diffamatoria a loro danno e ricordando che sia l'ammiraglio Credendino, sia il generale Screpanti, sia, ancora, il procuratore Giordano hanno categoricamente escluso l'esistenza di evidenze investigative in grado di provare l'esistenza di rapporti tra i trafficanti di esseri umani e le predette organizzazioni.

Il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*), invita a limitarsi ai dati concreti che emergono dall'audizione, da cui si evince che non sono le ONG a determinare la scelta del porto di destinazione.

Esprime inoltre profondo disaccordo in ordine all'ipotesi di riportare i migranti in Libia.

Conclude domandando se l'istituzione di particolari procedure di accreditamento possa aiutare l'operato delle ONG, escludendo, per contro, altre associazioni con fini meno nobili.

Loris DE FILIPPI precisa che nulla osta, in linea teorica, alla definizione di apposite procedure di coordinamento. Il problema tuttavia risiede nelle norme che regolano il mare.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) domanda se vi sia un elenco pubblico dei finanziatori dell'associazione, sulle modalità degli avvistamenti e sull'esistenza di rotte preferenziali battute dai gommoni, precisando che la sua parte politica non intende stigmatizzare l'operato delle ONG.

Domanda inoltre quanto incida l'attività di soccorso sul bilancio generale e se gli auditi abbiano quanto meno sentore dell'operato non trasparente di alcune organizzazioni.

Marco BERTOTTO osserva che l'associazione da lui rappresentata si adegua alle normative italiane sulla trasparenza finanziaria. Molte donazioni arrivano dal 5 per 1000 e da importanti fondazioni (Cariplo, Acri e Fondazione per il sud): tuttavia, è difficile dare evidenza di centinaia di migliaia di soggetti donatori. Non vi sono contributi pubblici o dell'Unione europea e non vi sono finanziamenti di fondazioni legate al magnate della finanza George Soros. Inoltre, il battere bandiera di paradisi fiscali

da parte di alcune navi non può essere considerato elemento qualificante dell'attività dell'organizzazione che le noleggia.

Precisa quindi che, in base ad una stima approssimativa, i loro interventi originano per un 30 per cento da avvistamenti e per il 70 per cento da regolarti chiamate dei centri di soccorso istituzionali.

Auspica quindi la creazione di un efficace sistema europeo di intervento rapido, osservando anche che non appare comunque opportuno gettare discredito su qualsiasi ONG senza un solido impianto probatorio.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), nell'osservare che una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da un efficace controllo delle partenze, rimarcando la necessità di salvare quante più vite possibile in mare nonché le carenze mostrate dall'Unione europea.

Nell'esprimere piena solidarietà alle ONG per i loro sforzi umanitari, domanda chiarimenti sulla situazione riscontrabile da Medici senza Frontiere sul suolo libico.

Loris DE FILIPPI precisa che la situazione sul suolo Libico risente dell'instabilità del Paese ed è connotata da gravi violazioni dei diritti umani.

Sarebbe peraltro opportuna una riflessione sull'opportunità di intervenire sulle partenze, sia alla luce di esperienze passate non positive proprio con riferimento alla Libia, sia in relazione alla conclamata impossibilità, per i paesi d'origine, stremati da difficili condizioni politiche ed economiche di contenere le migrazioni. Sotto tale aspetto, le politiche europee di contenimento alla fonte dei flussi appaiono, peraltro, decisamente criticabili.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) domanda delucidazioni sulle modalità di soccorso, sul coordinamento con la Guardia costiera e sul trasporto dei migranti in un porto sicuro.

Marco BERTOTTO precisa che, una volta operato il salvataggio, viene definito e ottimizzato il trasporto verso un porto definito sicuro. Prevengono i salvataggi diretti, con affidamento poi a natanti di altri operatori (anche della Guardia costiera), dei migranti per il trasporto a destinazione. Si tratta in ogni caso di profili squisitamente logistici.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) domanda se l'associazione provveda anche alla distruzione dei gommoni, nonché una valutazione sull'organizzazione di canali umanitari dalla Libia per contrastare l'immigrazione illegale.

Marco BERTOTTO precisa che non è compito delle ONG quello di procedere alla neutralizzazione dei natanti utilizzati per il trasporto dei migranti, in quanto estranea al mandato umanitario. Tale compito, per contro, è di competenza della missione EUNAVFOR MED.

Loris DE FILIPPI aggiunge che ad oggi nessuno lavora sulla costruzione di efficaci canali umanitari in Libia, essendo tutto il sistema incentrato sull'impedimento delle partenze tramite strumenti deterrenti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) domanda se non sia più efficace operare degli interventi umanitari *in loco*, direttamente nei Paesi di origine.

Loris DE FILIPPI precisa che buona parte dell'attività dell'associazione da lui rappresentata si svolge in Africa ed in Medio oriente. Gli interventi in mare, inoltre, si pongono in linea con parallele attività di accoglienza effettuate sin dal 2000.

Ribadisce quindi che l'operato delle ONG mira a porre rimedio ad una grave carenza umanitaria dovuta all'inadeguatezza dell'unione europea. Il non ricorrervi, peraltro, configurerebbe un'assurda contraddizione: si aiuterebbe, infatti, sul posto ma non in mare. La percentuale delle risorse destinata all'attività di soccorso in mare, poi, è una minima parte del bilancio generale (circa 4 milioni di euro su un totale di 950).

Ribadisce inoltre la totale assenza di fondi istituzionali raccolti in Italia. Peraltro, l'assenza di contributi europei origina dalla necessità di essere coerenti con la posizione di disaccordo nei confronti della politica dell'Unione in relazione agli accordi intercorsi con la Turchia.

Osserva quindi che una delle missioni principali della loro associazione è il contenimento della mortalità, spesso dovuta all'intervento di *asset* inadeguati, come le navi mercantili. Sotto tale aspetto, sarebbe necessaria una risposta anche oltre il ruolo delle ONG, tuttavia, va riconosciuto che l'Italia è stata lasciata sostanzialmente sola nella gestione di un fenomeno particolarmente complesso e delicato.

Il senatore MARTON (*M5S*), nel precisare la posizione della propria parte politica, osserva che nemmeno una difesa operata a prescindere gioverebbe alla reputazione delle organizzazioni non governative, osservando che alcune di esse, come la maltese MOAS, appaiono comunque poco trasparenti e non pubblicano i loro bilanci.

Domanda inoltre chiarimenti sui rapporti tra il tasso di mortalità e la presenza delle ONG nel Mediterraneo centrale.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) osserva che la strumentale campagna di delegittimazione sociale delle organizzazioni non governative potrebbe avere effetti deleteri sulle donazioni da essere ricevute, compromettendone il funzionamento.

Il presidente LATORRE interviene brevemente ricordando le esigenze che hanno portato la Commissione a deliberare l'indagine e rammentando il calendario delle prossime audizioni.

Marco BERTOTTO osserva che i dati sulla presenza delle ONG ed i tassi di mortalità andrebbero comunque valutati asetticamente, senza operare inopportune strumentalizzazioni di principio. Anche nei casi in cui, a fronte di un aumento dei soccorsi, si sono comunque verificati degli aumenti della mortalità in mare, è necessario valutare una notevole mole di dati, comprendente, ad esempio, le condizioni meteo marine nonché altri fattori.

Il PRESIDENTE dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

733^a Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra l'ulteriore emendamento 24.300 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che sul testo 1 della proposta emendativa 24.300 la Commissione non aveva espresso rilievi. Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta anche sul testo 2.

Il rappresentante del Governo concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva.

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra l'ulteriore testo unificato NT4 dei disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che il testo unificato in esame recepisce le osservazioni già formulate dal Governo in diverse circostanze e che la relazione tecnica sul testo 4 è stata positivamente verificata. Per quanto concerne gli emendamenti, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte segnalate dalla relatrice, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato 4 dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (n. 400)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera *b*), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera *a*), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Esame e rinvio)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che lo schema, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, è finalizzato a dare attuazione all'articolo 2, commi 4 e 5, lettera *a*), della legge n. 198 del 2016.

Per quanto di competenza, segnala che l'eventuale pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dell'INPS o, per i giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), potrebbe comportare, a carico dei due istituti, oneri connessi alle corrispondenti anticipazioni di cassa. Fa presente che sarebbe opportuno acquisire in merito il parere del Governo. Rinvia, inoltre, a tutte le osservazioni formulate dal Servizio del bilancio nella nota n. 179. Ritiene poi necessario acquisire ulteriori dati sull'INPGI e, in particolare, un approfondimento sullo stato patrimoniale di tale istituto. Chiede informazioni sull'ammontare delle somme trasferite all'INPS in relazione ai problemi occupazionali delle Società editrici e quale sia la *ratio* che ha portato il Ministero del lavoro a riconoscere come legislazione speciale quella diretta a disciplinare il settore in questione con particolare riferimento alla Cassa integrazione guadagni.

Ancorché la questione non attenga al provvedimento in esame, chiede infine di sapere a quanto ammontino le risorse pubbliche complessivamente trasferite, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi 10 anni, al quotidiano «Il Sole 24 ORE».

Il vice ministro MORANDO, per quanto concerne l'osservazione del relatore sulla Cassa integrazione guadagni, fa presente che lo schema di decreto in esame autorizza l'INPGI ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale posti in capo al datore di lavoro. La disposizione, pertanto, non determina oneri in senso proprio, limitandosi a effettuare un'operazione di anticipazione, ancorché l'osservazione sui possibili profili di cassa possa essere di rilievo.

Comunica infine che provvederà a mettere a disposizione della Commissione il dato da ultimo richiesto dal relatore non appena disponibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 395)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, poiché lo schema di decreto reca disposizioni che prevedono riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche e dunque una accelerazione nei passaggi di carriera e l'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di talune promozioni, occorre, sul piano generale, acquisire la conferma che da tali elementi non possano determinarsi oneri maggiori di quelli stimati nella relazione tecnica, data la proiezione solo decennale della medesima. Andrebbe altresì chiarito, conseguentemente, se siano configurabili maggiori oneri in termini previdenziali e di trattamento di fine servizio e se essi siano stati scontati nella relazione tecnica. Occorre poi rilevare che in relazione alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 45 il quadro riepilogativo dei dati di cui alla Tabella n. 1 presenta, in relazione all'anno 2020, una discrasia rispetto ai dati riportati dalla relazione tecnica; sarebbe pertanto necessario un chiarimento al riguardo: la Tabella 1 espone infatti un onere pari a 593.604.989,5 milioni di euro mentre la relazione tecnica espone per il medesimo onere la cifra di 588.463.969 euro ancorché la differenza non comprometta il margine di copertura dell'ammontare degli oneri per il 2026. Per quanto riguarda poi la copertura degli oneri di cui all'articolo 48 del provvedimento occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse, dato il loro rilevante ammontare. Appare inoltre necessario un chiarimento anche in merito alla disponibilità di risorse stanziata in conto residui del 2016 posto che tale modalità di iscrizione in bilancio, per le spese di parte corrente, presupporrebbe un vincolo di natura giuridica che ne giustifichi l'utilizzo nel nuovo esercizio. Come richiesto anche dalla Nota n. 174 del Servizio del bilancio appare poi opportuno acquisire chiarimenti in ordine agli «effetti indotti» a cui la norma (comma 2) ascrive oneri al fine di chiarirne la natura e la portata. Appare da ultimo necessario sottolineare che il comma 26 dell'articolo 45, riguardante il monitoraggio della spesa, è soltanto parzialmente in linea con quanto previsto dall'articolo 17 comma 12 e seguenti della legge di contabilità, soprattutto in relazione alle ultime modifiche apportate alla medesima. Sarebbe infatti necessario dare piena attuazione a tali modifiche anche al fine di investire il Parlamento sia degli eventuali scostamenti sia dei provvedimenti adottati per porvi rimedio. Rinvia infine per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 174 del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, analogamente a quanto richiesto dalla Nota n. 177 del Servizio del bilancio, in relazione al comma 1 dell'articolo 1, laddove – alla lettera *a*) – si provvede alla ridefinizione dei profili di carriera degli appartenenti alle Forze armate, occorre assicurare che dalla ridefinizione dei ruoli sottufficiali (e in particolare dei marescialli) non derivino operazioni di riorganizzazione o riassetto delle unità operative e reparti, da cui potrebbero conseguire nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla lettera *f*), in cui si dispone che i periodi di congedo straordinario siano computati ai fini della progressione di carriera, occorre valutarne l'impatto rispetto alla normativa vigente, qualora la norma comportasse un'accelerazione della progressione per i militari altrimenti rallentati dalla fruizione del congedo; vanno pertanto forniti anche dati sulla platea interessata e maggiori informazioni sui riflessi finanziari derivanti da avanzamenti nella carriera retributiva, che andrebbero eventualmente quantificati e coperti. Alla lettera *i*), dedicata al personale militare che cessa dal servizio per infermità, poiché la novella ivi prevista all'articolo 1084 del Codice dell'ordinamento militare (COM) determina una ridefinizione della platea dei soggetti che possono essere promossi al grado di sottotenente (dai «primi marescialli e gradi corrispondenti» che siano cessati dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio ai «luogotenenti e gradi corrispondenti»), occorre verificare che da tale ridefinizione non possano insorgere nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. All'articolo 2, comma 1, che reca disposizioni concernenti il personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali, segnala anzitutto la lettera *n*) che rinvia ad un decreto del Ministro della difesa per individuare annualmente il contingente di ufficiali da collocare in soprannumero agli organici, nel limite massimo (attualmente non previsto) di n. 155 unità complessive. Sul punto, chiede rassicurazioni sulla piena compatibilità del riordino in esame con i limiti organici previsti dalla legislazione vigente, ribadendo che la formazione di posizioni in soprannumero, sia pure temporanee, dovrebbe essere sempre opportunamente compensata. La lettera *r*), laddove introduce un meccanismo automatico di promozione al grado superiore al rientro da incarichi assolti presso le pubbliche amministrazioni, pare suscettibile di generare nuovi oneri per la legislazione vigente, i cui effetti dovrebbero pertanto essere quantificati e coperti, soprattutto nella parte in cui si prevede l'avanzamento al grado di colonnello o di generale di brigata di tutti gli ufficiali che abbiano rivestito incarichi dirigenziali di seconda fascia ed equiparati presso le pubbliche amministrazioni. All'articolo 4, che reca disposizioni in materia di marescialli, si segnala che la

relazione tecnica prevede alla tabella 16 dell'annesso 1, per l'anno 2017, una maggiore spesa associata alla nuova modalità di promozione al grado di luogotenente pari a 1,4 milioni di euro, mentre la tavola 7 (che riepiloga gli oneri connessi con il riordino dei ruoli) evidenzia alla stessa voce un onere complessivo di 2,9 milioni di euro: sul punto vanno pertanto forniti elementi di chiarificazione. Passando all'articolo 10, dedicato al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare, la lettera *n*) del comma 1 introduce l'indennità dirigenziale – in luogo dell'indennità perequativa – che viene attribuita agli ufficiali dal grado di maggiore fino al grado di generale di brigata: sul punto occorre venga fornito un quadro di raccordo tra gli oneri unitari annuali indicati dalla tabella 9 dell'annesso 2 e la maggiore spesa complessiva per il decennio 2017-2026 indicata dalla successiva tavola 10, individuando a tal fine le platee di riferimento per ciascun grado, anno e Forza armata. La lettera *s*) riconosce tra l'altro un «gettone di presenza» agli ufficiali generali e ufficiali superiori membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione della difesa, norma che, secondo la relazione tecnica, sarebbe priva di oneri in quanto il gettone viene attribuito in sostituzione del compenso per lavoro straordinario di importo più elevato: tale virtuosità finanziaria deve tuttavia essere verificata fornendo informazioni puntuali sulle modalità di formazione e remunerazione delle commissioni concorsuali presso l'amministrazione della difesa. La lettera *t*) istituisce un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario, alimentato con risorse derivanti dalla riduzione del fondo previsto dalla legge n. 86 del 2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge n. 244 del 2012 (revisione dello strumento militare) pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018: sul punto occorrono assicurazioni sull'effettiva disponibilità dei risparmi permanenti ivi indicati a seguito dell'attuazione della legge sul riordino dello strumento militare. Al comma 2 dell'articolo 10, che estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore» contributivo in alternativa al collocamento in «ausiliaria», occorre assicurare che tale alternativa assicuri la compensazione dei relativi effetti finanziari. In relazione al comma 4, che estende ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, poiché i beneficiari dell'estensione in parola sono già destinatari di trattamento economico dirigenziale, indipendentemente dal grado rivestito, ma solo allorché sia trascorso un certo arco temporale (13 o 23 anni secondo i casi), occorre valutare se l'estensione del beneficio anche agli ufficiali non ancora beneficiari del trattamento economico dirigenziale possa configurare l'onere in questione come maggiore rispetto ai tendenziali di spesa. Riguardo all'articolo 11, recante disposizioni di coordinamento e finali, segnala il comma 5 che prevede una riduzione degli organici delle Forze armate di 1.498 unità a cui sono associati minori oneri. Sul punto, occorre fornire rassicurazioni sul criterio adottato per l'individuazione dei relativi risparmi, se in particolare si è tenuto conto delle specifiche pro-

gressioni retributive maturate dal personale militare, nell'ambito dei vari ruoli, in ragione dell'anzianità di servizio. Ciò, oltretutto, in considerazione della circostanza che il 50 per cento dei risparmi ivi contabilizzati, per un importo pari a circa 72 milioni di euro l'anno, concorre alla copertura indicata dall'articolo 12, comma 5. In relazione al comma 6, che detta disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale che non presenterebbe oneri – secondo la relazione tecnica – in quanto già coperte a legislazione vigente, occorre fornire un quadro analitico degli effetti finanziari di maggiore spesa previsti nel periodo 2017-2026 per effetto della misura in esame, da accompagnarsi alla evidenziazione anche degli effetti indotti per l'erario; occorre altresì esplicitare il riferimento allo stanziamento già previsto dalla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, si evidenzia anzitutto che poiché la riforma in esame è contestuale a quella delle Forze di polizia (atto Governo n. 395), tali interventi sono supportati dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale all'interno del comparto sicurezza-difesa. Sui profili di copertura, occorre anzitutto acquisire conferma della disponibilità delle risorse ai fini della copertura degli oneri previsti dal presente provvedimento a decorrere dal 2017. È altresì necessario un chiarimento sulla prevista disponibilità di risorse stanziata in conto residui del 2016, dato che tale modalità di iscrizione in bilancio, per le spese di parte corrente, presupporrebbe un vincolo giuridico-contabile sul nuovo esercizio. Occorrono altresì chiarimenti in ordine alle risorse relative agli «effetti indotti» correlati alla maggiore spesa per il riordino delle carriere. Quanto ai profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, occorre che alla relazione tecnica sia allegato il prospetto riepilogativo dei valori previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità. Rinvia infine alla Nota n. 177 del Servizio del Bilancio per ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 4 e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 aprile.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglio, illustra una proposta di parere favorevole con presupposto, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il relatore LAI (PD) ricorda che nella precedente seduta era stata richiesta al Governo la relazione tecnica di passaggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che verifica negativamente la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, che mette altresì a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (n. 407)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in risposta ai rilievi sollevati dal relatore e dal Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 400**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica circa le attività di formazione degli ordini dei giornalisti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 391**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare che:

– gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e il Dipartimento della funzione pubblica provvedano ai nuovi adempimenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 11 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– le amministrazioni pubbliche adottino i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini previsti dall'articolo 13, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

483^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente Mauro Maria MARINO dà la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03341.

Il vice ministro CASERO ricorda che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, prevede l'attribuzione di misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, il cui ammontare annuo, ai sensi del successivo comma 1-*bis*, è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Lo stesso comma 1-*bis*, come successivamente modificato dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, prescrive che il contributo sia assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, valutata la pericolosità dei rifiuti, e sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento

in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

L'attribuzione delle misure compensative presuppone: la proposta dell'ISPRA attraverso la predisposizione di un documento tecnico che riporti le stime di inventario radiometrico riferito ai soli siti che ospitano le centrali nucleari e gli impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonché della valutazione della pericolosità dei rifiuti ivi considerati; l'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, qualora condivida e faccia propria la proposta di ripartizione dell'ISPRA, a sua volta provveda alla determinazione del contributo complessivamente disponibile per ciascuno dei siti e degli enti beneficiari per l'annualità considerata. Alla proposta ministeriale segue la deliberazione del CIPE per l'assegnazione dei contributi, alla cui erogazione provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Le deliberazioni del CIPE, a partire dalla n. 111 del 2008, hanno previsto che i contributi assegnati venissero destinati a «interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale». Tale generica previsione è stata più avanti maggiormente qualificata a decorrere dalla deliberazione CIPE n. 41/2013.

Veniva previsto, altresì, che il Ministero dell'ambiente provvedesse a riferire annualmente al CIPE circa l'utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari sulla base dei riscontri che questi ultimi erano tenuti a rendere.

Per quanto attiene ai contributi afferenti all'annualità 2014, è stato richiesto, nel marzo 2017, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inserimento della ripartizione del «contributo» all'ordine del giorno della prima seduta utile del CIPE.

Per quel che riguarda l'annualità 2015 manca da parte dell'ISPRA la proposta di ripartizione.

Con nota del 10 gennaio 2017 il Presidente della II Sezione del Tribunale di Roma ha confermato che il giudice adito, dopo aver dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda, ha affermato che il contributo statale era dovuto nella sua interezza, nonostante la previsione dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, giudicando quest'ultima una disposizione avente natura «meramente contabile». Lo stesso Presidente ha aggiunto che, per quanto di sua conoscenza, la sentenza in questione è la prima emessa dal Tribunale di Roma in questa materia.

Il Presidente della Corte di appello di Roma ha rappresentato che avverso la sentenza del Tribunale è stato proposto appello dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e che la causa è pendente dinanzi alla prima sezione civile, la quale, con ordinanza dell'8 febbraio 2017, ha accolto l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione presentata dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri. La causa è stata rinviata al 5 dicembre 2018 per la precisazione delle conclusioni.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) replica dichiarandosi parzialmente soddisfatto e facendo presente che la risposta fornita dal rappresentante del Governo fornisce una ricostruzione esauriente del contesto normativo, mentre mancano tuttora indicazioni circa la possibilità di un'auspicabile soluzione transattiva a favore del Comune di Latina e di altri comuni in situazione analoga.

Il vice ministro CASERO, intervenendo in risposta all'interrogazione n. 3-03588, fa presente che il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato un programma ampliato di acquisto di attività finanziarie (*expanded asset purchase programme* – APP) nel quale, agli acquisti già in essere di obbligazioni bancarie garantite (*third covered bond purchase programme* – CBPP3) e di *Asset-Backed Securities* (ABSPP) sono stati aggiunti quelli di titoli emessi da amministrazioni e agenzie pubbliche dell'area dell'euro e da istituzioni europee (*public sector purchase programme* – PSPP). Inizialmente il programma prevedeva l'acquisto sul mercato secondario di 60 miliardi di titoli al mese a livello di Eurosystem almeno sino al mese di settembre 2016; alla fine del 2015 la sua durata è stata estesa almeno al marzo 2017. Nel 2016 il Consiglio direttivo ha deciso un ulteriore ampliamento del programma, innalzando gli acquisti mensili da 60 a 80 miliardi e includendo nel novero dei titoli acquistabili le obbligazioni in euro emesse da società non bancarie con elevato merito di credito (*corporate sector purchase programme* – CSPP); la sua durata è stata estesa almeno sino al dicembre 2017. Contestualmente è stato anche deciso che dal prossimo mese di aprile l'ammontare degli acquisti ritornerà al livello di 60 miliardi al mese.

Le modalità di attuazione del programma sono state decise dal Consiglio direttivo della BCE. Gli acquisti nell'ambito del CBPP3 sono condotti sia dalla BCE sia dalle banche centrali nazionali, in base alla quota di partecipazione al capitale della BCE, quelli nell'ambito del PSPP sono eseguiti dalla BCE per il 10 per cento del totale e dalle banche centrali nazionali per la restante parte; i titoli dell'ABSPP sono presenti solo nel bilancio della BCE. Gli interventi nell'ambito del CSPP sono effettuati da cinque banche centrali nazionali oltre alla Banca d'Italia. Nei programmi che prevedono acquisti da parte di tutto l'Eurosystem si segue un criterio di specializzazione: ciascuna banca centrale nazionale è il primario acquirente sul mercato del proprio paese, mentre la BCE acquista titoli di ogni giurisdizione.

Anche i criteri di rilevazione e di rappresentazione contabile nei bilanci delle banche centrali nazionali sono stati definiti dalla BCE. Le banche centrali nazionali, infatti, redigono il proprio bilancio in conformità alle regole riportate nel *guideline* atto di indirizzo della BCE del 3 novembre 2016, n. 34 che prevede, per i titoli dell'APP, la rilevazione nell'attivo

di stato patrimoniale alla voce 7.1 (titoli detenuti per finalità di politica monetaria).

La BCE pubblica con frequenza settimanale il valore aggregato a livello di Eurosystema degli acquisti nell'ambito di ciascun programma incluso nell'APP e con frequenza mensile informazioni sull'ammontare e sulla durata residua media dei titoli acquistati nell'ambito del PSPP disaggregate per paese degli emittenti. Alla fine di febbraio 2017 la consistenza complessiva dell'APP a livello di Eurosystema aveva raggiunto i 1.697,6 miliardi.

La Banca d'Italia nei propri documenti di bilancio fornisce un'informazione ampia e dettagliata sul programma. In particolare, con riferimento al bilancio 2015, nella Relazione sulla gestione è stata fornita una descrizione dell'APP e delle attività di politica monetaria con l'indicazione delle consistenze dei due programmi (CBPP3 e PSPP) acquistati e iscritti nel bilancio dalla Banca; nella Nota integrativa sono fornite informazioni ancora più dettagliate, tra le quali il criterio di valutazione, l'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno, il valore di mercato di tali titoli.

La consistenza dei titoli dell'APP detenuti dalla Banca d'Italia alla fine del 2015 era complessivamente pari a 95,6 miliardi, a fronte di un totale di 649,9 miliardi a livello di Eurosystema; gli acquisti della Banca d'Italia sono avvenuti nel pieno rispetto delle modalità di attuazione decise dalla BCE.

Il programma sta comportando un progressivo ampliamento della dimensione dei bilanci delle banche centrali dell'Eurosystema, in quanto gli acquisti di titoli all'attivo determinano un corrispondente incremento di base monetaria immessa nel sistema, che contabilmente viene rilevata tra le passività. Pur non esistendo una corrispondenza automatica fra variazioni di singole attività e passività, l'ampia liquidità creata dagli acquisti di titoli può, a parità di altre condizioni, determinare in contropartita una riduzione di altre attività finanziarie, oppure un aumento di componenti del passivo (ad esempio, banconote in circolazione, depositi delle banche, debiti intra-Eurosystema), oppure una combinazione tra i due effetti, in funzione del comportamento degli operatori economici e bancari. La combinazione delle voci di bilancio interessate varia nel tempo e non è omogenea tra le diverse banche centrali.

Nel bilancio 2015 della Banca d'Italia si può in particolare osservare che l'aumento dei titoli dell'APP (+91 miliardi) ha trovato sostanziale contropartita, da un lato, nella riduzione delle operazioni di rifinanziamento a istituzioni creditizie (-36 miliardi) e, dall'altro, nell'incremento dei depositi delle banche (+9 miliardi) e dei debiti intra-Eurosystema (+40 miliardi). Questi ultimi derivano dai pagamenti *cross-border* effettuati dalle banche operanti sul sistema TARGET2, a loro volta influenzati dall'andamento della bilancia dei pagamenti.

Non appaiono pertanto condivisibili i dubbi degli interroganti circa la possibile violazione delle norme sul falso in bilancio da parte della Banca d'Italia, che ha operato, anche dal punto di vista contabile, in totale coerenza con le norme dettate in ambito BCE.

La senatrice BLUNDO (M5S) intervenendo in replica, nota che la risposta all'interrogazione fornisce chiarezza circa il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza riguardo all'operato della Banca d'Italia, mentre restano da specificare con la dovuta chiarezza l'entità degli effetti economici dell'operato della Banca d'Italia in coordinamento con la Banca centrale europea. Si dichiara quindi parzialmente soddisfatta.

Il presidente Mauro Maria MARINO, d'intesa con il rappresentante del Governo e con gli interroganti, rinvia ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno n. 3-03605 e n. 3-03666.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria**355^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione n. 3-03543 della senatrice Moronese sul museo campano di Capua (Caserta), ripercorrendo preliminarmente le origini del museo nel quale è conservata la più importante collezione mondiale di *matres matutae*, dette anche «madri di Capua», e il più grande *lapidarium* dell'Italia meridionale.

Come sottolineato nella stessa interrogazione, ricorda che il museo provinciale campano di Capua è stato interessato, da un lato, dalla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario della Provincia di Caserta e, dall'altro, dal processo di riordino delle competenze provinciali, disciplinato dalla legge 8 giugno 2014, n. 56. Precisa dunque che la vicenda del museo in questione si colloca nell'ambito del più generale problema degli istituti culturali di proprietà provinciale, archivi, biblioteche e musei stessi, che necessitano di un piano di razionalizzazione con cui superare le esistenti problematiche di organizzazione e valorizzazione e promuoverne il rilancio.

Rende poi noto che, secondo i dati disponibili, il museo di Capua, nonostante il rilevante patrimonio culturale custodito, registra allo stato circa 14.000 ingressi all'anno, per lo più scolaresche del territorio.

Osserva dunque che il Polo museale della Campania costituisce un'articolazione territoriale della Direzione generale musei, che ha tra le

proprie funzioni anche quella di promuovere la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle Amministrazioni pubbliche presenti sul proprio territorio.

Riferisce inoltre che, secondo quanto comunicato dalla competente Direzione generale Musei, il Polo museale della Campania – d'intesa con la stessa Direzione generale musei – ha in via di definizione un accordo di valorizzazione con la Regione Campania e la Provincia di Caserta al fine di assicurare, come previsto dall'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, forme di cooperazione, promozione e gestione tese alla valorizzazione del museo provinciale Campano di Capua e dell'intero sistema museale dell'area casertana, che include anche siti culturali di straordinaria importanza nella stessa Capua e alcune residenze storiche di rilievo internazionale quali la Reggia di Caserta e i Real Siti di San Leucio e di Carditello. Assicura conclusivamente che, nell'ambito dell'accordo summenzionato, si potrà trovare una soluzione alle problematiche segnalate.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si dichiara insoddisfatta della risposta, che giudica addirittura poco rispettosa in quanto non si affrontano i singoli punti esposti nell'interrogazione. Nel domandare chiarimenti anzitutto sulla titolarità del museo provinciale di Capua, che riveste a suo avviso una indubbia rilevanza, pone l'accento sulla situazione di sostanziale dissesto delle province, al punto che sono in estrema difficoltà anche gli istituti scolastici. In tale contesto, non stupisce dunque la penuria di risorse per i musei e si interroga sulle misure che possono essere assunte per incrementare il flusso turistico. In proposito, ritiene inevitabile riscontrare un basso numero di ingressi a fronte di una pianta organica effettiva pari a 6 unità, nonostante siano previste 20 unità di personale.

Chiede poi maggiori dettagli sull'accordo di valorizzazione citato e sulle iniziative concrete in favore del predetto museo, tanto più che occorre addirittura effettuare interventi di messa a norma. Né è stata data risposta, prosegue la senatrice, sulla ipotesi di coinvolgere giovani laureati e tirocinanti nell'attività del museo, che altrimenti rischia la chiusura.

Lamenta dunque nuovamente lo scarso approfondimento contenuto nelle dichiarazioni del Sottosegretario rispetto ai quesiti posti e domanda di conoscere l'intenzione reale del Ministro per dare una risposta al territorio.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che giovedì 27 aprile è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti (pubblicati in allegato) all'ulteriore nuovo testo unificato (NT4), adottato dalla Commissione quale testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 19 aprile. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione dei suddetti emendamenti.

Gli emendamenti all'articolo 2 vengono dati per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice BLUNDO (M5S) illustra il 3.14 che reca una modifica di carattere terminologico specificando le competenze degli esperti di chiara fama. Dà conto altresì dell'esigenza di trasparenza e pubblicità sottesa all'emendamento 3.15, tanto più che in passato si sono verificate situazioni poco chiare. In ultima analisi illustra il 3.17, soppressivo del comma 7.

I restanti emendamenti agli articoli 3 e 4 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sull'ulteriore nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017 (n. 408)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Nel dibattito prende la parola il senatore TOCCI (PD), che ribadisce le critiche a più riprese avanzate nei confronti del provvedimento in titolo, ritenendolo uno strumento inefficace, obsoleto e fuorviante. Pur riconoscendo i miglioramenti apportati dal decreto legislativo n. 218 del 2016, rileva criticamente una certa confusione tra finanziamento ordinario e sin-

gole voci che dovrebbero più correttamente corrispondere a specifici progetti. Ciò lascia a suo avviso molta discrezionalità al Ministero a detrimento del potere di controllo parlamentare.

Nell'auspicio di un ripensamento generale dell'intero meccanismo, si sofferma su un progetto riguardante la previsione di uno sportello di matematica per le imprese, attivato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sottolineandone le positive ricadute. Afferma in proposito che la disponibilità di una struttura pubblica che garantisca un supporto scientifico alle imprese rappresenta un elemento di rilievo. Nonostante ciò, prende atto con stupore che tale progetto è stato cancellato senza che siano rese note adeguate motivazioni. Richiama dunque l'attenzione del relatore su tale aspetto specifico, evidenziando come sul provvedimento in titolo si verifichi di fatto una mera trattativa tra gli enti di ricerca e il Dicastero in assenza di una vera concorrenza di merito.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) sottolinea a sua volta lo scarso potere parlamentare di incidere sull'impostazione dello schema di decreto, su cui da anni peraltro la Commissione si esprime con una certa fermezza. Dopo aver stigmatizzato la riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) dal 2011 ad oggi, come emerge anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto, fa notare che esso segue la presentazione del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020. Al riguardo, critica il cosiddetto «grande inganno» con cui è stato varato l'anno scorso il PNR, tenuto conto che gran parte delle risorse citate erano di fatto già disponibili a legislazione vigente e stanziata in altri capitoli di bilancio, tra cui il FOE stesso. Come risultato di ciò, il FOE è stato impiegato per finanziare una parte del PNR, senza che fossero stanziata risorse aggiuntive, obbligando gli enti a seguire determinati progetti. Un ulteriore inganno è rappresentato a suo giudizio dalla vicenda dei fondi premiali, in base alla quale sono stati decurtati 68 milioni di euro dal Fondo ordinario senza prevedere ad oggi ulteriori risorse. Sarebbe stato invece preferibile a suo avviso mantenere detti finanziamenti sul FOE, assumendosi però la responsabilità di interrompere la premialità in assenza di specifici stanziamenti. Sollecita quindi la Commissione ad indirizzare un richiamo forte al Governo e lamenta l'impossibilità di modificare sia la quantità delle risorse sia il metodo di riparto del Fondo stesso.

Con particolare riguardo a misure puntuali, invoca un approfondimento sull'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in quanto non è ancora del tutto chiaro se abbia ricevuto le risorse previste dal decreto-legge n. 104 del 2013.

Stigmatizza inoltre la situazione in cui versa l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) per i cui progetti, peraltro di rilevanza internazionale, vengono corrisposti fondi del tutto insufficienti rispetto alle reali necessità accertate dallo stesso Esecutivo. Deplora dunque che all'Istituto vengano erogate risorse inadeguate, determinando così un sottofinanziamento che mette in pericolo la partecipazione a progetti internazionali. Su tale questione richiama anche l'ordine del giorno G/2299/10/7, presentato in Com-

missione durante l'iter di conversione del decreto-legge n. 42 del 2016 e accolto dal Governo.

In conclusione, si augura che il relatore segnali la gravissima mancanza operata a danno dell'INAF, ribadendo che occorre stabilire una volta per tutte se finanziare totalmente o se eliminare gli stessi progetti di ricerca.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore VICECONTE (*AP-CpE*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazione, pubblicato in allegato. Si riserva peraltro di valutare le questioni poste in discussione generale, fermo restando che sull'INGV è stato già compiuto un adeguato approfondimento, nel senso indicato dal senatore Bocchino.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che giovedì 20 aprile è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti (pubblicati in allegato) agli emendamenti 01.1, 1.27, 1.49, 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 della relatrice, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 aprile, riferiti al disegno di legge n. 2287-bis (assunto quale testo base). Comunica altresì che il senatore Gasparri ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.144, 1.146, 1.148, 1.152, 1.154, 1.163.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 01.1.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) osserva preliminarmente che tutte le proposte subemendative a sua firma sono volte a introdurre emendamenti presentati al testo originario. Si sofferma quindi sul subemendamento 01.1/1, volto a prevedere percorsi turistici legati alla lirica, nonché sul subemendamento 01.1/2, in merito al quale afferma che il richiamo alla legge sul terzo settore appare alquanto fumoso. Nel ribadire le critiche del suo Gruppo alla predetta legge, preferisce che sia soppresso il relativo riferimento nel testo della relatrice. Dà indi conto dei subemendamenti

01.1/22, 01.1/23 e 01.1/24 che recano fra l'altro delle modifiche linguistiche. Quanto al subemendamento 01.1/28, giudica opportuno consentire la piena fruizione delle attività di spettacolo alle persone con disabilità, nonché valorizzare quei beni che versano in stato di abbandono e che presentino interesse culturale. A tale ultimo riferimento, sottolinea l'esigenza di favorire luoghi alternativi di aggregazione, anche per prevenire il disagio sociale e per fare emergere eventuali talenti.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra i subemendamenti 01.1/5, 01.1/9, 01.1/10, 01.1/12 e 01.1/13. Si sofferma in particolare sulla necessità di apportare alcune correzioni al testo onde rafforzarne la portata. Quanto al subemendamento 01.1/25, paventa il rischio che vi siano eccessivi accreditamenti di singoli soggetti non in possesso di adeguate qualifiche.

I restanti subemendamenti presentanti all'emendamento 01.1, nonché quelli presentati all'emendamento 1.27, si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.49.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede formalmente che la relatrice ritiri l'emendamento 1.49, in quanto la sua eventuale approvazione determinerebbe una strozzatura a suo avviso inaccettabile dell'intero dibattito sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ritiene peraltro che l'emendamento sia stato furbescamente predisposto in modo da includere una proposta per certi versi condivisibile, quella di creare un fondo autonomo dedicato alle fondazioni lirico-sinfoniche, senza tuttavia prevedere disposizioni riguardanti i criteri della *governance*. Afferma dunque che il richiamo al decreto-legge n. 113 del 2016 impedisce un esame di merito da parte della Commissione, tanto più che l'eventuale bocciatura dei subemendamenti renderebbe ancora più scarno il confronto sulla *governance*.

Lamenta peraltro che attualmente le masse artistiche degli enti lirici stanno pagando a caro prezzo gestioni a suo giudizio scellerate, a loro non imputabili, e rivolge un appello alla relatrice affinché avvii un ripensamento sul tema, quantomeno attraverso un'apertura verso l'attività subemendativa.

Nello specifico, fa notare che il subemendamento 1.49/1 è volto a ripristinare il testo precedente con un intervento sostanziale di dettaglio sui criteri. Il subemendamento 1.49/8 è invece finalizzato a circoscrivere la portata dell'emendamento di riferimento, evitando il richiamo al predetto decreto-legge n. 113 del 2016.

Sollecita infine la relatrice e la maggioranza a riflettere sulla situazione di coloro i quali stanno pagando per errori commessi da altri e meritano adeguata attenzione da parte delle Istituzioni.

Anche il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) condivide le argomentazioni della senatrice Montavecchi, per certi versi simili a quelle che

hanno motivato la presentazione del subemendamento 1.49/4 a sua firma. Ritiene infatti che il nuovo comma 3 dell'articolo 1, come ridisegnato dall'emendamento 1.49 della relatrice, celi – dietro una definizione apparentemente parziale – una vera e propria riforma del settore attraverso il riparto del finanziamento statale. Lamenta dunque che ciò rappresenti una sostanziale «delega in bianco» e reputa opportuno reintrodurre le disposizioni dell'attuale comma 3 con precisazioni ulteriori, espungendo i richiami a economie di spesa e a contrazione delle risorse.

Domanda dunque quale sia il percorso migliore per ridefinire i criteri della delega sulle fondazioni lirico-sinfoniche, eventualmente anche attraverso una riformulazione condivisa della proposta della relatrice.

I restanti subemendamenti presentanti all'emendamento 1.49, nonché quelli presentati all'emendamento 1.101, si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.0.1.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente che i subemendamenti a sua firma tentano di rendere più trasparenti le nomine relative al Consiglio superiore dello spettacolo. Dà conto in particolare del subemendamento 1.0.1/15, sottolineando come la trasparenza e la pubblicità possano aumentare la probabilità che si scelgano persone più competenti alla guida di tale organismo consultivo.

I restanti subemendamenti presentanti all'emendamento 1.0.1 si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE fa presente che non sono stati presentati subemendamenti alla proposta emendativa 1.0.2.

Dopo che la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ha illustrato il subemendamento 1.0.3/4, i restanti subemendamenti presentati all'emendamento 1.0.3 si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 408

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale per il riparto in titolo;

apprezzato che lo schema di decreto è stato trasmesso entro il 30 aprile 2017, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631, di riparto del Fondo ordinario (FOE) per il 2016 e come richiesto nel relativo parere della 7^a Commissione;

tenuto conto che, fino al 2016, ogni decreto di riparto del FOE prevedeva un accantonamento di risorse, pari al 7 per cento, che veniva destinato al finanziamento premiale degli enti di ricerca, secondo specifici criteri;

evidenziato che le Commissioni parlamentari hanno spesso lamentato che le risorse premiali fossero un sottoinsieme del Fondo ordinario, chiedendo invece che fossero aggiuntive;

considerato che il decreto legislativo n. 218 del 2016 ha introdotto nuove norme sul personale e sulla valorizzazione del merito nonché sul finanziamento premiale stabilendo che:

– in via sperimentale, per l'esercizio 2017, si provvede al finanziamento premiale con lo stanziamento di 68 milioni di euro, derivanti da una riduzione contestuale del Fondo ordinario di pari importo;

– criteri, modalità e termini per l'assegnazione dei premiali, nonché la stessa assegnazione, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca senza la previsione del parere delle Commissioni parlamentari;

rilevato che la 7^a Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo sugli enti di ricerca (atto del Governo n. 329, poi sfociato nel summenzionato decreto legislativo n. 218), pur non concordando con la decurtazione del FOE, ha preso atto che tale previsione avrebbe consentito di mantenere separati i due Fondi (quello ordinario e quello premiale) ponendo le basi per assicurare il carattere aggiuntivo delle risorse, come a più riprese chiesto dal Parlamento, tanto più che occorreva una specifica previsione legislativa;

osservato dunque che l'atto in esame non prevede più la destinazione di una quota per il finanziamento premiale e che la somma complessiva sul capitolo 7236, inizialmente di circa 1,678 miliardi di euro, è stata decurtata di 68 milioni di euro per il finanziamento premiale;

preso atto del riparto delle somme, destinate:

- ad assegnazioni ordinarie, per complessivi 1.002.751.000 euro, comprensive delle assegnazioni per le assunzioni di ricercatori, in lieve aumento rispetto alle assegnazioni ordinarie previste l'anno scorso;
- ad assegnazioni straordinarie in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), pari a 6 milioni di euro, previste dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2013;
- ad attività di ricerca a valenza internazionale, per 514.704.199 euro;
- a progettualità di carattere straordinario, per 32.925.000 euro;
- a progetti bandiera e progetti di interesse, per 24 milioni di euro.
- ad Elettra – Sincrotrone Trieste, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, per 14 milioni di euro;
- a INDIRE e INVALSI, per complessivi 14.339.747 euro in base alla legge n. 111 del 2011;
- al finanziamento, per un importo di 791.024 euro, della quota per il 2015 per le chiamate dirette;

considerato che, rispetto al 2016, non è previsto il finanziamento all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca in quanto in base all'ultima legge di bilancio (legge n. 232 del 2016) l'assegnazione all'ANVUR è confluita in un apposito capitolo (n. 1688) dello stato di previsione del Ministero;

ritenuto necessario tener conto delle particolari circostanze in cui versa l'INGV, per il quale l'articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha previsto l'assunzione, nel quinquennio 2014-2018, di complessive 200 unità di personale in scaglioni annuali di 40 unità, che occorre rivalutare alla luce dell'intensificarsi degli eventi sismici, tanto più che non sono state previste risorse aggiuntive;

rilevate le necessità di alcuni settori specifici di ricerca, anche in considerazione di impegni assunti dall'Italia in sede internazionale;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) nella consapevolezza che occorre accrescere l'ammontare complessivo del FOE, già nella prossima legge di bilancio, in quanto l'investimento in ricerca non può essere ritenuto un mero costo, si reputa necessario incrementare in particolare la dotazione dell'INGV, anche a seguito dei recenti terremoti, in modo da mettere l'Istituto nelle condizioni di intensificare l'attività di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, nonché quella del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per dare continuità all'attività svolta. Nello specifico, per l'INGV l'aumento della dotazione si rende oltretutto necessario per adempiere alle prescrizioni del suddetto articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2013, secondo cui il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto deve essere incrementato nella misura di 2 milioni di euro annui, per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione straordinaria di un totale di 200 unità di personale. Si rileva che tale incremento non è stato attuato negli esercizi 2015 e 2016 e di

conseguenza ad oggi l'INGV deve ancora ricevere la quota di contribuzione dei suddetti anni (pari a 4 milioni di euro), pur avendo già effettuato le assunzioni del personale interessato. In forza del suddetto dettato normativo l'INGV deve quindi ricevere, nel 2017, un contributo incrementativo di 10 milioni, rispetto a quello proposto, per far fronte alle assunzioni previste dalla legge;

b) si ribadisce la sollecitazione già avanzata in occasione del parere reso sul riparto dei premiali 2016 (atto del Governo n. 371), volta ad impegnare il Governo a sostenere, in un prossimo provvedimento legislativo, la reintroduzione del parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di definizione dei criteri per l'assegnazione della quota premiale e, nelle more di tale modifica normativa, a trasmettere comunque l'atto alle suddette Commissioni parlamentari;

nonché con la seguente osservazione:

si ritiene opportuno un impegno più consistente di quello stabilito a favore della Fondazione per le scienze religiose e del progetto Talmud, anche data la trasversalità dei temi oggetto di ricerca.

**EMENDAMENTI ALL'ULTERIORE TESTO
UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2304, 2355**

Art. 2.

2.1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».

2.2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il».

2.3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».

2.4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;».

2.5

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».

2.6

GOTOR

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.7

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.8

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all'articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis.».

2.9

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché la successiva gestione delle attività ad essi riferibili sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali».

Art. 3.**3.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».

3.2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza,».

3.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza,».

3.4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona – DMC Cuore dell'Appennino».

3.5

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino alla fine con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense».

3.6

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».

3.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nominati» aggiungere le seguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti,».

3.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «60 giorni».

3.9

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «Le Camere, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.11

PETRAGLIA, BOCCHINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore».

3.12

PETRAGLIA, BOCCHINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.13

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» aggiungere le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale».

3.14

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole: «della cultura e dell'arte letteraria» con le seguenti: «nell'ambito degli studi di filologia classica e della storia della cultura e della letteratura».

3.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare sul proprio sito web istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «A valere sulle predette risorse il Comitato promotore provvede altresì all'istituzione di un proprio sito web istituzionale».

3.16

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

3.17

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Sopprimere il comma 7.

3.18

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 7, sostituire le parole: «di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni» con le seguenti: «composto da studenti delle università statali e delle scuole secondarie pubbliche, studiosi».

3.19

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado.».

Art. 4.**4.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Copertura finanziaria) – 1. All'onere di cui alla presente legge, pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2017 e 2018,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire, ove ricorrano, le parole: «350.000 euro» con le seguenti: «4 milioni».

4.3

PELINO, GIRO, SIBILIA

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo di cui all'articolo 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 500.000 euro per il 2017 e 500.000 euro per il 2018».

**SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2287-BIS**

01.1/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;».

01.1/2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «l'utilità sociale dello spettacolo» con le seguenti: «l'utilità e la funzione socio-culturale dello spettacolo dal vivo, nonché del valore e della professionalità degli artisti e dei tecnici che si adoperano per realizzarlo;»;

b) sopprimere le parole: «anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106».

01.1/3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora non comprendano l'utilizzo di animali».

01.1/4

MORGONI

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) le attività di spettacolo dal vivo realizzate in luoghi di particolare interesse storico-artistico-paesaggistico, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività.».

01.1/5

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera a), dopo le parole: «fattori di», inserire le seguenti: «sviluppo armonico della personalità, di».

01.1/6

PANIZZA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera a), dopo le parole: «di conoscenza» inserire le seguenti: «di formazione.».

01.1/7

MORGONI

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;».

01.1/8

GIRO, MARIN

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) il valore della tradizione dei corpi di ballo italiani;».

01.1/9

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera c), dopo la parola: «valorizzazione», inserire le seguenti: «e al recupero».

01.1/10

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera d), dopo la parola: «centri», inserire le seguenti: «di raccolta e conservazione del patrimonio.».

01.1/11

VATTUONE

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) la funzione sociale della tradizione delle attività di spettacolo viaggiante;».

01.1/12

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «il confronto e la diversità», con le seguenti: «il positivo confronto e la molteplicità delle diversità».

01.1/13

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera b), sostituire la parola: «educativa», con le seguenti: «didattico-educativa».

01.1/14

PUGLISI

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) promuove il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca artistica dedicate all'infanzia e all'adolescenza;».

01.1/15

PUGLISI

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera c), sostituire le parole: «fasce di pubblico giovane» con le seguenti: «nuove generazioni di pubblico, fin dalla più tenera età».

01.1/16

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire le parole: «crea i presupposti per un» con le seguenti: «assicura il».

01.1/17

ELENA FERRARA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire le parole: «un riequilibrio territoriale» con le seguenti: «il riequilibrio e la diffusione territoriali».

01.1/18

CONTE

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire le parole: «un riequilibrio», con le seguenti: «la diffusione».

01.1/19

CENTINAIO

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire le parole: «un riequilibrio», con le seguenti: «una diffusione».

01.1/20

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire le parole: «un riequilibrio», con le seguenti: «una diffusione».

01.1/21

PUGLISI

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;».

01.1/22

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera e), sostituire le parole: «quali strumenti per assicurare» con le seguenti: «e assicurata».

01.1/23

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera e), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «implementare».

01.1/24

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera f), dopo le parole: «collaborazione e scambio» inserire le seguenti: «incrementando i fondi da destinare a tale scopo e prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e».

01.1/25

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera i), dopo le parole: «incentivare l'iniziativa», inserire la seguente: «qualificata».

01.1/26

PUGLISI

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e favorisce l'accesso al credito agevolato con particolare riferimento ai giovani artisti e agli artisti emergenti».

01.1/27

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «non sostitutive dello stesso».

01.1/28

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«i-bis) individua, anche in collaborazione con gli enti locali, i beni immobili statali, con particolare riguardo ai luoghi d'interesse culturale, che versano in stato di abbandono e di degrado o i beni confiscati, da con-

cedere, favorendo ove possibile forme di collaborazione, per le attività di cui al comma 2;

i-ter) garantisce la piena fruizione delle attività di spettacolo dal vivo alle persone con disabilità».

1.27/1

Elena FERRARA

All'emendamento 1.27, alinea, alla parola: «mantenendo» premettere le seguenti: «, anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma,».

1.27/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.27, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure».

1.27/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.27, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) lo sviluppo di politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in modo complementare;».

1.27/4

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.27, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone

le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica,»;

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 2, lettera *b-bis*), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

1.27/5

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.27, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) la futura attribuzione, per le fondazioni e le associazioni aventi personalità giuridica finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, del regime di esenzione fiscale dall'Ires sul modello di quanto previsto per le fondazioni lirico-sinfoniche e la previsione di una graduale riduzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dall'Imposta del valore aggiunto sulla base di quanto disposto per il settore editoriale, nonché di meccanismi di detrazione della spesa culturale all'interno della dichiarazione dei redditi;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 2, lettera *b-bis*), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

1.27/7

GOTOR

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo» inserire le seguenti: «e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

1.27/6

Elena FERRARA

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo» inserire le seguenti: «e delle opere di artisti emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

1.27/8

LIUZZI

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo» inserire le seguenti: «e delle opere di artisti emergenti di cui comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

1.27/9

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «produzioni italiane ed europee dello spettacolo», inserire le seguenti: «e delle opere di artisti emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

1.27/10

PUGLISI

All'emendamento 1.27, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.».

1.27/11

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.27, lettera e), dopo la parola: «attraverso» inserire le seguenti: «attività formative, nonché mediante».

1.27/12

PANIZZA

All'emendamento 1.27, lettera e), dopo le parole: «di spettacolo» inserire la seguente: «anche».

1.27/13

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.27, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini del loro recupero».

1.27/14

PUGLISI

All'emendamento 1.27, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo».

1.49/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «del seguente ulteriore criterio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) supporto nel conseguimento di obiettivi di efficientamento delle spese;

b) contenimento e riduzione del costo dei fattori produttivi anche mediante la messa in comune, tra una o più fondazioni esistenti, di strutture e materiale scenico, o attraverso l'acquisto o la condivisione di beni e

servizi comuni, lo scambio di spettacoli e la realizzazione di coproduzioni, assicurando il conseguimento di economie di scala e un ampliamento nell'offerta di spettacoli, con particolare riguardo al pubblico giovanile;

c) previsione del controllo e della vigilanza, con rafforzamento della responsabilizzazione sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e agli altri organi di gestione, incentivando l'adozione di modelli di gestione più virtuosi ed evitando misure punitive legate al mancato pareggio economico a danno del personale senza incarichi di gestione;

d) previsione di strumenti di garanzia e trasparenza nei processi di attribuzione dei contributi statali, prevedendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in merito all'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;

e) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale prevedendo in particolare:

1) lo scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse a esse destinate;

2) un metodo di calcolo oggettivo circa i criteri di ripartizione in oggetto sulla base dei risultati di gestione del triennio precedente;

3) il riconoscimento della qualità artistica degli spettacoli;

4) una distribuzione più omogenea sul territorio nazionale;

5) l'incentivazione di meccanismi di gestione virtuosa e trasparenza amministrativa, tali da agevolare l'offerta occupazionale e facilitare la condivisione del materiale scenico;

6) l'incentivazione di strategie per la diffusione ad ampio raggio della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate attraverso progetti condivisi con enti locali, scuole e associazioni impegnate nel contrasto al disagio sociale;

7) il riconoscimento nella capacità di realizzare coproduzioni italiane e internazionali;

8) l'incentivazione di iniziative tese alla fruizione da parte delle persone con disabilità;

f) con riferimento al riconoscimento dell'annualità di contribuzione, considerata la difficoltà per i lavoratori dello spettacolo di raggiungere i 120 giorni di contribuzione annuale, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previsione di una soglia di contribuzione più bassa che contempli un minor numero di giornate lavorate, in modo da permettere loro di maturare comunque un dignitoso trattamento previdenziale;

g) proseguimento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 11, prevedendo misure di salvaguardia in favore della funzione sociale, del valore culturale e dell'impronta pubblicitaria delle fondazioni».

1.49/2

CENTINAIO

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «del seguente ulteriore criterio direttivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.49/3

CONTE

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «del seguente ulteriore criterio direttivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la

condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.49/4

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «del seguente ulteriore criterio direttivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di bal-

letto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.49/5

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.49, sostituire le parole: «del seguente ulteriore criterio direttivo:» con le seguenti: «dei seguenti ulteriori criteri direttivi: a) incremento delle risorse pubbliche e».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «a-bis) avvio di un piano di assunzioni che consenta di ricondurre le diverse professionalità esternalizzate all'interno delle fondazioni, garantire i livelli occupazionali e ridurre il precariato, prevedendo in tal senso che la copertura dei posti per le dotazioni organiche artistiche e tecniche sia rintracciata nel Fondo unico per lo spettacolo;

a-ter) revisione dei parametri attualmente previsti in materia pensionistica».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 3, lettere a-bis) e a-ter), sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

1.49/6

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.49, sostituire le parole: «del seguente ulteriore criterio direttivo:» con le seguenti: «dei seguenti ulteriori criteri direttivi: a)».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «a-bis) individuazione della reale dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoni-

che e successiva assegnazione delle risorse statali, con particolare riguardo al Fondo unico per lo spettacolo, ai fini della copertura delle spese per il personale ferma restando la tutela dei livelli occupazionali attualmente in essere;

a-ter) previsione del finanziamento della programmazione delle fondazioni mediante risorse pubbliche o private diverse da quelle di cui alla lettera *a-bis)*, nonché attraverso i proventi delle attività delle fondazioni medesime;».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 3, lettere *a-bis)* e *a-ter)*, è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

1.49/7

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.49, dopo le parole: «del contributo statale, anche» inserire le seguenti: «mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per altri settori della cultura nonché».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 3 è emanato successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

1.49/8

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.49, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in coerenza con le» con le seguenti: «in sostituzione delle»;

b) sostituire le parole: «nonché con» con le seguenti: «e in coerenza con».

1.49/9

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.49, sopprimere le parole da: «le disposizioni adottate» fino a «nonché con».

1.49/10

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «con le disposizioni» fino a: «nonché» con la seguente: «anche».

1.49/11

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.49, aggiungere in fine, le seguenti parole: «valutando altresì la possibilità di istituire, sulla base della collocazione geografica, distretti lirico-sinfonici dotati di adeguate risorse pubbliche al fine distribuire il sistema musicale nel suo complesso con un'attenzione particolare per la specialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche con l'obiettivo di recuperare la forza lavoro attualmente esternalizzata in ditte di appalto attraverso la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 3 è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

1.101/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)» dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;».

1.101/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)» dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) l'assegnazione del finanziamento statale attraverso congrue anticipazioni, in qualità di investimenti, rispetto all'attuale meccanismo a consuntivo, semplificando altresì i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi e qualitativi e commisurando a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;».

1.101/3

PUGLISI

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) destinazione di una quota del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;».

1.101/4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sopprimere le seguenti parole: «la mobilità artistica e».

1.101/5

CENTINAIO

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101/6

CONTE

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101/7

Elena FERRARA

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101/8

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101/9

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, in particolare, l'adozione di criteri premiali a favore di teatri che inseriscono nei loro cast giovani artisti, e incentivando, attraverso specifiche convenzioni, la presenza nella programmazione del concessionario radiofonico e televisivo pubblico, di giovani interpreti ed esecutori;».

1.101/10

IDEM

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;».

1.101/11

Elena FERRARA

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire le parole: «riequilibrio territoriale» con le seguenti: «riequilibrio e diffusione territoriali».

1.101/12

CENTINAIO

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101/13

CONTE

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101/14

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101/15

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) la valorizzazione del raccordo con le istituzioni e i soggetti culturali presenti sul territorio attraverso specifiche forme di riconoscimento, che prevedano la possibilità di coinvolgere non soltanto i comuni capoluogo di regione ma anche i piccoli centri urbani;».

1.101/16

LIUZZI

All'emendamento 1.101, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

''*d-bis*) definizioni di organizzatore e produttore di spettacolo di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere l'esercizio di suddetta attività''».

1.101/17

Elena FERRARA

All'emendamento 1.101, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

''*d-bis*) definizioni di organizzatore e produttore di spettacolo di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere l'esercizio di suddetta attività;''».

1.101/18

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*) introduzione di norme volte a:

1) coordinare e armonizzare le agevolazioni di carattere fiscale vigenti in ambito artistico e culturale;

2) estendere agli investimenti nel settore della lirica e della musica il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

3) prevedere la graduale esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti operanti nel settore lirico-musicale;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis*. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera *d-bis*) è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

1.101/19

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 1.101, lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il numero 1 inserire il seguente:

«1-bis) l'integrazione e l'armonizzazione dei diversi percorsi formativi per l'intera filiera, con riferimento alle scuole medie a indirizzo musicale, di cui al comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e ai licei musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e all'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».

1.101/20

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 1.101, lettera d), capoverso lettera «f)», numero 2, dopo le parole: «popolari dal vivo» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alla tutela del "patrimonio culturale immateriale" e alla valorizzazione di progetti artistico-culturali e storici realizzati da artisti legati al territorio,».

1.102/21

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il numero 2 inserire il seguente:

«2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;».

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f, numero 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.101/22

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera g), sostituire il capoverso lettera «g)» con il seguente:

«g) con riferimento al settore della danza:

1) sostegno da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali al sistema della danza, nelle sue funzioni interdipendenti di produzione, distribuzione, esercizio teatrale, promozione e formazione professionale, al fine di agevolare la fruizione della danza e di valorizzare la professionalità degli artisti;

2) istituzione e contestuale riconoscimento dei Centri di produzione della danza quali organismi che, disponendo in maniera continuativa di uno spazio idoneo, svolgono un'attività complessiva polivalente;

3) riordino delle disposizioni concernenti le scuole private di danza mediante l'elaborazione di Linee guida del percorso formativo di allievi e docenti, nonché della disciplina della figura dell'insegnante sotto l'aspetto giuridico dell'inquadramento professionale e fiscale;

4) revisione dei meccanismi di finanziamento statale, stabilendo che l'assegnazione a consuntivo sia anticipata da un congruo investimento e semplificando i criteri di valutazione attraverso un ridotto numero di parametri quantitativi specifici, nonché individuando criteri omogenei su tempi e modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi dello Stato e degli enti territoriali e locali;

5) riconoscimento delle residenze artistiche quali luoghi di creazione, di sviluppo di linguaggi ed arti, di opportunità per i nuovi talenti, di confronto e scambio tra discipline artistiche e di crescita delle nuove generazioni;».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera g) è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

1.101/23

LUMIA

All'emendamento 1.101, lettera g), sostituire il capoverso lettera «g)» con il seguente:

«g) attuazione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».

1.101/24

Elena FERRARA

All'emendamento 1.101, lettera g), sostituire il capoverso lettera «g)» con il seguente:

«g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo con particolare attenzione all'attività complessiva svolta dall'Accademia nazionale di danza in questo ambito;».

1.101/25

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.101, lettera g), capoverso lettera «g)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «all'organizzazione e al funzionamento» con le seguenti: «all'attribuzione del fondo di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 luglio 2014»;

b) sopprimere dalle parole: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del periodo.

1.101/26

CONTE

All'emendamento 1.101, lettera g), capoverso lettera «g)», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «all'organizzazione e al funzionamento» con le seguenti: «all'attribuzione del fondo di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 luglio 2014»;*

2) *sopprimere le parole da: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del periodo.*

1.101/27

CENTINAIO

All'emendamento 1.101, lettera g), capoverso lettera «g)» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «all'organizzazione e al funzionamento» con le seguenti: «all'attribuzione del fondo di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 luglio 2014»;*

2) *sopprimere dalle parole: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del periodo.*

1.101/28

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.101, lettera g), capoverso lettera «g)» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando impulso, altresì, e valorizzando le scuole e i corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche».

1.101/29

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.101, sopprimere la lettera h).

1.101/30

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè mediante appositi spazi nei palinsesti della radio e della televisione pubbliche destinati alla promozione della musica, con particolare riferimento alla musica classica e all'opera lirica, e attraverso la creazione di reti di collegamento tra le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni teatrali e musicali presenti nel territorio, al fine di realizzare mediante finanziamenti pubblici progetti volti alla formazione di pubblico, artisti e operatori culturali.».

Conseguentemente dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera 1), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.101/31

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera l), sostituire le parole da: «tenuto conto» sino alla fine con le seguenti: «, valorizzando la centralità degli artisti attraverso la definizione di uno status specifico dei lavoratori dello spettacolo dal vivo che ne riconosca la natura prettamente stagionale e intermittente, anche attraverso una mappatura delle figure professionali alla luce dell'evoluzione organizzativa del settore e introducendo ammortizzatori sociali innovativi in tal senso;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera m), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

1.101/32

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.101, lettera l), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».

1.101/33

CONTE

All'emendamento 1.101, lettera l), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».

1.101/34

CENTINAIO

All'emendamento 1.101, lettera l), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».

1.101/35

Elena FERRARA

All'emendamento 1.101, lettera l), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».

1.101/36

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.101, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo, altresì, l'introduzione di una specifica disciplina volta a riconoscere le prove di spettacolo quale periodo lavorativo effettivo con obbligo di retribuzione;».

1.101/46

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.101, lettera l), aggiungere in fine, le seguenti parole: «prevedendo, inoltre, una soglia di contribuzione più bassa per i lavoratori dello spettacolo, che contempli un minor numero di giornate lavorate, in modo da permettere loro di maturare comunque un dignitoso trattamento previdenziale».

1.101/37

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.101, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso l'istituzione di modalità di sostegno al reddito dei lavoratori e l'estensione agli stessi delle forme di tutela previste per i contratti di lavoro subordinato».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 4, lettera m), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

1.101/40

GOTOR

All'emendamento 1.101, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile;».

1.101/38

TOSATO, CENTINAIO

All'emendamento 1.101, lettera m), capoverso lettera «n)» dopo le parole: «autorizzazione di pubblica sicurezza» *aggiungere in fine le seguenti:* «, nonché volte alla definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme generali per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per gli spettacoli di strada, circensi, viaggianti e della musica popolare contemporanea, con la previsione di spazi attrezzati con idonee infrastrutture per l'allestimento

di strutture mobili, anche nel rispetto dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337».

1.101/39

GIOVANARDI

All'emendamento 1.101, lettera m), capoverso lettera «n)», dopo le parole: «autorizzazione di pubblica sicurezza», aggiungere le seguenti: «nonché volte alla definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme generali per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per gli spettacoli di strada, circensi, viaggianti e della musica popolare contemporanea, con la previsione di spazi attrezzati con idonee infrastrutture per l'allestimento di strutture mobili, anche nel rispetto dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337».

1.101/41

LIUZZI

All'emendamento 1.101, lettera m), capoverso lettera «n)», in fine, inserire le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante».

1.101/42

Elena FERRARA

All'emendamento 1.101, lettera m), capoverso lettera «n)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante».

1.101/43

GIRO

All'emendamento 1.101, lettera n), capoverso lettera «n-bis)», aggiungere le seguenti parole: «, nonché introduzione di disposizioni finalizzate a prevedere l'iscrizione obbligatoria dei mandatari territoriali di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in un apposito albo professionale;».

1.101/44

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.101, lettera n), sostituire le parole: «aggiungere la seguente» con le seguenti: «aggiungere le seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso lettera «n-bis)» inserire i seguenti:

«n-ter) riordino della normativa relativa alla creazione e al funzionamento delle scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;

n-quater) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:

- 1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;*
- 2) rotazione degli incarichi;*

n-quinquies) favorire e incentivare la circuitazione, anche internazionale, delle produzioni teatrali, per ottimizzare gli investimenti».

1.101/45

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 1.101, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

''4-bis. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.''».

1.0.1/1

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a), dopo la parola: «vigente» aggiungere le seguenti: «alla qualità e alla effettiva realizzazione degli spettacoli finanziati,»

1.0.1/2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, a richiesta,» con le seguenti: «on line».

1.0.1/3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), sostituire la parola: «periodiche» con le seguenti: «annuali, anche tramite conference call,».

1.0.1/4

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo la parola: «periodiche» aggiungere le seguenti: «con cadenza almeno annuale,».

1.0.1/5

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo la parola: «periodiche» aggiungere le seguenti: «con cadenza almeno semestrale,».

1.0.1/6

CONTE

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, al fine di sintetizzarne le istanze»,».

1.0.1/7

CENTINAIO

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «al fine di sintetizzarne le istanze».

1.0.1/8

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «al fine di sintetizzarne le istanze».

1.0.1/9

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), sostituire la parola: «undici» con la seguente: «quattro».

1.0.1/10

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a) sostituire la parola: «undici», con la seguente: «cinque».

1.0.1/11

CENTINAIO

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), sostituire la parola: «undici», con la seguente: «cinque».

1.0.1/12

CONTE

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), sostituire la parola: «undici» con la seguente: «cinque».

1.0.1/13

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tre su designazione delle associazioni di categoria del settore dello spettacolo».

1.0.1/14

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola: «scelti» con la seguente: «nominati»;*
 - b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fra gli appartenenti alle stesse».*
-

1.0.1/15

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. A garanzia di trasparenza e pubblicità, il curriculum di tutti i componenti del Consiglio superiore, di cui al comma 3, è reso noto e con-

sultabile sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata non inferiore a dieci giorni prima della nomina».

1.0.1/16

CONTE

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3».

1.0.1/17

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3».

1.0.1/18

CENTINAIO

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3».

1.0.1/19

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

1.0.3/7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 1.0.3, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter. - (Clausola di salvaguardia). – Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.0.3/1

Elena FERRARA, PUPPATO

All'emendamento 1.0.3, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, sostituire le parole: «dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei centri di produzione di danza» con le seguenti: «delle istituzioni concertistico-orche-strali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

1.0.3/2

LIUZZI

All'emendamento 1.0.3, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "prime, seconde o terze"».

1.0.3/3

Elena FERRARA

All'emendamento 1.0.3, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "prime, seconde o terze"».

1.0.3/4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.3, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 119) è sostituito dal seguente:

"119) prestazioni artistiche connesse con gli spettacoli di cui al n. 123)";

b) dopo il n. 119) è inserito il seguente:

"119-bis) prestazioni di realizzazione degli spettacoli di cui al n. 123) rese nell'ambito di pacchetti onnicomprensivi che includono le prestazioni artistiche di cui al n. 119)";

c) il n. 123) è sostituito dal seguente:

"123) diritti di accesso agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e agli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis entrano in vigore il 10 gennaio 2018».

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo emendamento 1.0.3, dopo le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,» inserire le seguenti: «dai commi 3-bis e 3-ter, valutati nel limite massimo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,».

1.0.3/5

LIUZZI

All'emendamento 1.0.3, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis) Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 119) è sostituito dal seguente: "119) prestazioni artistiche connesse con gli spettacoli di cui al n. 123)";

b) dopo il n. 119) è inserito il seguente: "119-bis) prestazioni di realizzazione degli spettacoli di cui al n. 123) rese nell'ambito di pacchetti onnicomprensivi che includono le prestazioni artistiche di cui al n. 119)";

c) il n. 123) è sostituito dal seguente: "123) diritti di accesso agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante ed agli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;"

3-ter) Le disposizioni di cui al comma 3-bis entrano in vigore il 10 gennaio 2018».

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo emendamento 1.0.3, dopo le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,» inserire le seguenti: «dai commi 3-bis) e 3-ter), valutati nel limite massimo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,».

1.0.3/6

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

All'emendamento 1.0.3, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2016, n. 95. Si applica l'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo emendamento 1.0.3, dopo le parole: «e dal comma 4, valutati nel limite massimo di 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» aggiungere le seguenti: «nonché dal comma 4-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 2 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. SUL CROLLO DI
UN CAVALCAVIA, AVVENUTO IL 9 MARZO 2017, NEL TRATTO DELL'AUTOSTRADA
A14 TRA LORETO E ANCONA*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

indi del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ANAS S.P.A. SUI RECENTI
CROLLI DI VIADOTTI NELLA RETE STRADALE NAZIONALE*

Plenaria

308^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'ANAS S.p.A., svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sui recenti crolli di viadotti nella rete stradale nazionale, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (n. 392)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che i relatori Borioli e Gibiino stanno predisponendo uno schema di parere sul provvedimento in titolo da sottoporre alla Commissione. Data la complessità delle questioni, si rende necessario disporre di un tempo aggiuntivo.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta di domani, che potrebbe essere anticipata alle ore 8,30.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CIOFFI (M5S) ricorda che, nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'ANAS sui recenti crolli di viadotti nella rete stradale nazionale appena conclusa, è stata segnalata una serie di problemi in merito ai provvedimenti di autorizzazione rilasciati dagli enti gestori locali (Regioni e Province) per la circolazione degli automezzi pesanti su alcune tratte e strutture viarie come ponti e viadotti. Secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANAS, infatti, a fronte di determinati limiti di portata, vengono spesso rilasciate autorizzazioni per consentire il transito di automezzi con carichi più pesanti che però, invece di essere limitati alle specifiche tratte richieste, sono spesso estesi in maniera generica all'intera rete viaria locale o nazionale, e quindi anche a tratte che potrebbero non essere idonee a sopportare tali carichi.

Chiede quindi che la Commissione possa approfondire tale segnalazione, che, se confermata, aprirebbe scenari potenzialmente rischiosi per la sicurezza delle strutture e della circolazione stradale.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 14,45, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 2 maggio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 346

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA PROBLEMATICHE DELLA DIFFUSIONE DELLA
FITOPATOLOGIA DELLA BOTRITE (MUFFA GRIGIA DELLA VITE)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria**326^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, composto da sette articoli, che si inserisce in un quadro di riferimento generale in cui la ristorazione collettiva ha assunto grande rilevanza nello stile di vita quotidiano della società, coinvolgendo un numero sempre crescente di individui, sotto diversi aspetti, tra i quali quelli legati al lavoro e all'attività scolastica. L'iniziativa in esame si pone pertanto l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una buona politica di ristorazione, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute.

Passando all'esame del testo, illustra l'articolo 1, che richiama il principio di rispetto della normativa dell'Unione europea vigente, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 prevede che ogni due anni il Ministro della salute elabori, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e in collaborazione con le principali associazioni rappresentative del settore agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le

linee guida per la ristorazione collettiva, volte a definire i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'educazione alimentare definendo principi e messaggi uniformi sul territorio nazionale volti a favorire una corretta alimentazione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare del Paese. Prevede altresì la possibilità di creare piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva.

L'articolo 5 reca norme specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali. Detta poi norme per le procedure di gara per l'assegnazione del servizio, prevedendo procedure di selezione basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è comunque esclusa l'applicazione del criterio del prezzo più basso. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità che debbono essere garantiti sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria. Infine attribuisce alle istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto il compito di svolgere un monitoraggio sui parametri stabiliti nel bando di gara, le cui risultanze devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione.

L'articolo 6 dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione di ricorrere a un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è demandata all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), per accedere al quale è condizione la sussistenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica.

Infine, l'articolo 7 prevede la facoltà per le parti di pattuire, nei contratti stipulati tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, comunque non superiori a due mesi dal termine definito alla stipula del contratto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell'attività di enoturismo

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI illustra il provvedimento in titolo, in sostituzione della relatrice, senatrice Valdinosi.

Il disegno di legge, composto da dieci articoli, si pone l'obiettivo di promuovere e disciplinare, in sintonia con la legge organica della vite e del vino (legge n. 238 del 2016), con la disciplina delle strade del vino

(legge n. 268 del 1999) e con gli obiettivi dei piani di sviluppo rurale regionali, l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola.

L'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche; reca la definizione di «enoturismo» o «turismo del vino»; stabilisce che le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche.

L'articolo 2 fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore. In particolare, stabilisce che le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza e che i parametri qualitativi, specificatamente individuati all'articolo successivo, dovranno escludere le aziende impegnate nella sola attività di imbottigliamento. Lo svolgimento dell'attività enoturistica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (regime di determinazione forfettaria del reddito), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si prevede l'applicazione delle norme previste per il settore agricolo.

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari per conseguire la certificazione dell'accoglienza e attribuisce a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali la definizione degli *standard* minimi di qualità. Tale certificazione dovrà includere processi di formazione di medio-lungo periodo, intesa sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di *benchmarking* a sostegno dell'innovazione dell'offerta, dedicata alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. La formazione, volta a implementare la capacità del territorio di rispondere al meglio alle esigenze del turista italiano e straniero, organizzandone o migliorandone il servizio, include e integra il *marketing*, la comunicazione del vino, la commercializzazione dei prodotti legati al vino e l'accoglienza in azienda.

L'articolo 4 dispone l'applicazione della normativa relativa agli agriturismi sulla vendita dei prodotti propri dell'impresa enoturistica, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa enoturistica e identificativi del *brand* aziendale, ovvero di oggetti riportanti il marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività di degustazione. Consente inoltre alle stesse imprese di commercializzare prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica (esente da tassazione) e arredo urbano alle cantine autorizzate a svolgere attività enoturi-

stica. In particolare, la cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza è considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un raggio di dieci chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna.

L'articolo 6 prevede che le Regioni trasmettano annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza e istituisce, presso lo stesso Dicastero, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale, che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese.

L'articolo 7 attribuisce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di redigere su base triennale, di intesa con le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano, finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali. Prevede poi la realizzazione di un portale *internet* stabile, aggiornato ed efficace in termini di *brand reputation*. Prevede inoltre che le Regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengano anche lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Infine, l'articolo 8 estende l'ambito di applicazione del disegno di legge alla valorizzazione, anche congiunta, delle produzioni dell'olio di oliva, l'articolo 9 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, mentre l'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

315^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera *a*), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore ANGIONI (*PD*) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce le indicazioni emerse nel corso della seduta del 27 aprile.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto di uno schema di parere alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato.

Il senatore ICHINO (*PD*) interviene per puntualizzare alcuni passaggi dello schema di parere illustrato dal senatore Puglia.

Il relatore ANGIONI (*PD*) precisa che alcune considerazioni richiamate dal senatore Puglia sono state già accolte nel proprio schema e ripropone i passaggi in cui si chiedono al Governo precise chiarificazioni. Ritiene inoltre che l'atto del Governo non escluda i poligrafici da particolari trattamenti riservati per i giornalisti. Auspica infine che sulla sua proposta possa realizzarsi un'ampia convergenza, tenuto conto dell'articolazione e della motivazione delle osservazioni avanzate.

Il presidente SACCONI riconosce che l'atto del Governo in esame conferma la necessità di una disciplina elastica degli ammortizzatori sociali, che possa governare efficacemente e senza rigidità i processi di coesione sociale.

Presente il prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato. Risulta conseguentemente precluso il voto dello schema di parere illustrato dal senatore Puglia.

IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente SACCONI auspica che la discussione generale sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 possa concludersi la prossima settimana, e che orienti il lavoro del relatore nel definire un testo unificato, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Cassano nella precedente seduta. Alle luce dei problemi derivanti dalla copertura delle nuove spese, ribadisce il suggerimento di definire con precisione la figura del *caregiver*, rinviando la quantificazione delle misure di sostegno a successivi interventi normativi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***L'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (n. 974)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente SACCONI dà conto di una serie di proposte di soggetti da invitare in audizione, considerando prioritaria la convocazione di rappresentanti di organizzazioni internazionali, come la Commissione europea, l'OCSE e l'Organizzazione internazionale del lavoro. Richiama la necessità di incontrare le parti sociali e, in primo luogo, quelle del settore metalmeccanico, considerato l'ultimo contratto collettivo di categoria, particolarmente significativo nella parte che riguarda le nuove tecnologie e il loro impatto sull'occupazione. Fa riferimento inoltre a qualificati ambienti universitari, a realtà associative particolarmente sensibili sui temi dell'innovazione e a imprese che hanno avviato importanti esperienze pilota. Informa che verranno predisposti materiali informativi su specifici argomenti; auspica che l'affare assegnato possa concludersi con una risoluzione entro il prossimo settembre e che la Commissione possa realizzare l'obiettivo di approfondire e definire una nuova geografia dei lavori.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nell'accogliere con favore le ipotesi di lavoro del Presidente, propone che siano ascoltati rappresentanti del Dipartimento innovazione e ricerche del Consiglio nazionale delle ricerche.

La senatrice D'ADDA (*PD*), dopo aver contestualizzato gli argomenti dell'affare assegnato, invita a considerare gli studi della Fondazione Friedrich Ebert.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) giudica il basso numero di laureati in Italia un grave limite per affrontare efficacemente gli scenari aperti dall'innovazione tecnologica. Suggestisce di ascoltare i rappresentanti del MIUR e ricorda i traguardi raggiunti dalle aziende italiane nella produzione di *software*.

Il senatore ICHINO (*PD*) riporta l'esperienza di formazione avviata da un consorzio di imprese nella provincia di Modena e rivolta al settore delle nuove tecnologie. Ritiene che tali esperienze possano essere di aiuto nel definire percorsi di formazione mirati all'innovazione tecnologica.

La senatrice PARENTE (*PD*) invita a considerare gli effetti dell'intelligenza artificiale e della nuova robotica nel mercato del lavoro. Propone approfondimenti nei campi della mecatronica e dei laboratori di lavoro cooperativo.

Il presidente SACCONI, dopo aver richiamato l'importanza di sinergie fra imprese nel campo della formazione, pone l'accento sulla capacità delle nuove tecnologie di ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori grazie a forme di intervento e di controllo delle lavorazioni a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 406**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessi che il provvedimento attua la disciplina di delega di cui all'articolo 2, commi 4, 5, lettera a), 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In primo luogo, si invita il Governo a valutare se le disposizioni di cui all'articolo 1 rientrano integralmente nell'ambito della disciplina di delega, la quale, in materia di ammortizzatori sociali per le imprese editrici, prevede la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi.

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 1, sarebbe opportuno che fossero ivi inseriti anche i dipendenti non giornalisti che prestano attività presso imprese editrici o stampatrici di periodici, che invece sembrerebbero esclusi dalla disposizione.

Quanto ai trattamenti di integrazione salariale, il rinvio normativo al capo I e III del decreto legislativo n. 148 del 2015 sembrerebbe estendere alle sole aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di farne richiesta, creando una forte disparità a svantaggio delle realtà editoriali più piccole. Al fine di evitare possibili incertezze interpretative, si suggerisce dunque al Governo di inserire il settore editoriale tra quelli previsti dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il capoverso 7 del medesimo comma estende alle aziende editoriali il pagamento del contributo addizionale nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Considerato che la contribuzione ordinaria a carico di queste aziende per gli ammortizzatori sociali è attualmente già più elevata rispetto alle altre, si invita il Governo a valutare la possibilità di adeguare la disciplina qui prevista a quella a carattere generale.

In merito al capoverso 10, si fa osservare che per accedere alla richiesta dell'intervento straordinario di integrazione salariale deve essere preso in considerazione l'andamento negativo o involutivo dei dati finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente alla domanda di trattamento. Tale prospettiva non permette quindi di ricorrere a tali strumenti a quelle aziende editoriali che allo stato presentano situazioni finanziarie critiche, derivanti dalla diminuzione dell'attività produttiva, ma non definibili come stato di crisi. Si invita pertanto il Governo a valutare la pos-

sibilità di riconoscere anche a tali aziende la possibilità di ricorrere a strumenti di sostegno del reddito.

Inoltre, con riferimento al medesimo articolo 2, si fa osservare che non viene specificato l'orizzonte temporale per l'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per accedere al prepensionamento. Sarebbe pertanto opportuno che le novelle di cui all'articolo 2 non fossero applicate ai dipendenti delle aziende editoriali che abbiano già trasmesso al Ministero del lavoro accordi sindacali finalizzati al riconoscimento del prepensionamento del personale giornalistico.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, si invita il Governo a valutare l'opportunità che le nuove disposizioni di cui al decreto legislativo entrino in vigore in data posteriore ai tre mesi indicati, e comunque entro il 2017, al fine di permettere l'applicazione di criteri di progressività per consentire il completamento di processi di ristrutturazione aziendale in fase di avvio.

Da ultimo, ferma restando la specificità del settore, si invita il Governo a valutare la possibilità di delineare un programma ed una tempistica certa verso il graduale allineamento della regolazione qui considerata alla disciplina di carattere generale.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PUGLIA, Sara PAGLINI E Nunzia CATALFO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 406**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessò che il provvedimento attua la disciplina di delega di cui all'articolo 2, commi 4, 5, lettera *a*), 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso 3, lettera *b*) dello schema di decreto in esame prevede la possibilità per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di ottenere il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);

a norma dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 148 del 2015, l'intervento straordinario di integrazione salariale dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa è stato escluso per la generalità dei settori, a far data dal 1° gennaio 2016;

si ravvisa dunque una evidente disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti operanti nei diversi settori di attività;

si ritiene che il Governo debba riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale in maniera da non discriminare alcuna categoria e si auspica una sollecita abrogazione dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 148 del 2015;

considerato inoltre che:

un'ulteriore discriminazione si rileva in base alla formulazione letterale del comma 1, capoverso 1, dell'articolo 1 che prevede che l'ambito di applicazione dell'articolo 1 non riguardi, per le imprese editrici o stampatrici di periodici, i dipendenti diversi dai giornalisti, mentre la disciplina vigente (di cui al citato articolo 35 della legge n. 416, come integrato dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67) concerne anche tale categoria di lavoratori;

quanto ai trattamenti di integrazione salariale *de quo*, il rinvio normativo al capo I e III del decreto legislativo n. 148 del 2015 estende alle sole aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di

farne richiesta, creando una forte disparità a svantaggio delle realtà editoriali più piccole;

considerato infine che:

in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, non si rileva affatto l'applicazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 4, dell'articolo 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in base ai quali il Governo avrebbe dovuto allineare alla normativa generale del sistema pensionistico anche la disciplina dell'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti;

al fine di rendere meno impattante negativamente sull'organizzazione della vita personale dei giornalisti, sarebbe stato preferibile quantomeno l'inserimento di una disciplina transitoria che in maniera progressiva allineasse il sistema di accesso ai pensionamenti per i giornalisti a quello previsto per la generalità dei lavoratori;

la mancata previsione di quanto sopra detto configura una situazione di assoluta peculiarità dei trattamenti pensionistici dei giornalisti e dunque un'ennesima marcata disparità di trattamento rispetto alla generalità degli altri lavoratori evidenziando ulteriormente contraddizioni difficilmente sostenibili;

esprime parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

444^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(5) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

(13) *MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

(87) *Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

(177) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

(443) *Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(485) *DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(1973) *TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

(2801) *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci

ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE (*PD*) relatrice introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e delle petizioni ad essi attinenti.

Si sofferma, in primo luogo, sul disegno di legge 2801, già approvato dalla Camera dei deputati, dopo aver inquadrato le tematiche dallo stesso trattate dal punto di vista costituzionale e da quello del diritto comunitario e internazionale.

Il disegno di legge in questione – approvato dalla Camera dei deputati – disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di volontà in materia nonché lo strumento della pianificazione condivisa delle cure.

L'articolo 1 del disegno di legge disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici, consenso dal quale si prescinde – come prevede il suddetto articolo 32 della Costituzione e come ribadisce il comma 1 del presente articolo 1 – esclusivamente nei casi espressamente individuati dalla disciplina di rango legislativo.

In base all'articolo 1 (il cui comma 1 richiama i diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona), il consenso informato costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico (comma 2), relazione di cui fanno parte, in base alle rispettive competenze, gli eventuali esercenti una professione sanitaria che compongano un'*équipe* sanitaria e, qualora il paziente lo desideri, i familiari di quest'ultimo o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca comporti l'interruzione del trattamento (comma 5). Ai fini del presente provvedimento legislativo, rientrano nell'ambito dei trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, qualora questi acconsenta, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, ovvero il rifiuto o la revoca del consenso sono documentati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comuni-

care e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (commi 4 e 5).

Il principio del consenso informato implica il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (comma 3). Il paziente può rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni ovvero può indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (comma 8).

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo e, di conseguenza, è esente da responsabilità civile e penale (comma 6). Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico ed i componenti dell'*équipe* sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente qualora le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla (comma 7).

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale (comma 9).

La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative (comma 10).

È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari (comma 11).

Il comma 1 del successivo articolo 2 enuncia il principio della garanzia dello svolgimento, da parte del medico, di un'appropriata terapia del dolore, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e con il coinvolgimento del medico di base, anche in caso di rifiuto del paziente al trattamento sanitario (o di revoca del consenso). In base al comma 2, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa pro-

fonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Il ricorso alla suddetta sedazione palliativa o il rifiuto della stessa sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 3). Tale annotazione deve essere comprensiva di una relativa motivazione, la quale è, almeno letteralmente, prevista anche per la fattispecie di rifiuto.

L'articolo 3 concerne le persone minori di età o incapaci.

In base al comma 1, essi hanno diritto alla «valorizzazione» delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. I medesimi devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.

Ai sensi del comma 2, il consenso informato del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità. Per i casi di contrasto tra i genitori, si intende che trovi applicazione la disciplina generale (la quale prevede il ricorso al giudice per i casi di contrasto su questioni di particolare importanza per il minore) di cui all'articolo 316 del codice civile.

Riguardo agli interdetti, il comma 3 prevede che il consenso informato sia espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona, nel pieno rispetto della sua dignità.

Gli inabilitati, ai sensi del primo periodo del successivo comma 4, esprimono autonomamente il consenso informato.

Per i soggetti aventi un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato – in base al secondo periodo del comma 4 – è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero (a seconda del suddetto contenuto dell'atto di nomina) solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Riguardo ai casi di contrasto di volontà tra il paziente e l'amministratore di sostegno, si intende che trovi applicazione l'articolo 410, secondo comma, del codice civile, secondo cui (nelle fattispecie di contrasto) l'assistito, il pubblico ministero o gli altri soggetti ivi richiamati possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Per i casi di contrasto tra il medico ed i rappresentanti legali dei minori o tra il medico ed il rappresentante legale ovvero l'amministratore di sostegno per gli incapaci (qualora manchino le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4), la decisione, ai sensi del comma 5, sempre che il medico ritenga che le cure siano appropriate e necessarie, è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della per-

sona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria o dei soggetti di cui agli articoli «406 e seguenti» del codice civile (tra i quali il paziente medesimo, i familiari o il convivente, il pubblico ministero, il curatore dell'inabilitato, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona interessata).

L'articolo 4 introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), concernenti le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, espresse per l'ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi.

Tale atto, secondo il comma 1, può essere concluso (mediante una delle forme di cui al successivo comma 6) da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. L'atto può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che (nel caso in cui sopravvenga l'incapacità suddetta) faccia le veci del soggetto e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario, ai sensi del comma 2, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, il quale è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata (in tutte e due le ipotesi) una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Il comma 3 specifica che l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Ai sensi del comma 4, le DAT hanno efficacia (in merito alle volontà del disponente) anche qualora non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

In base al comma 5, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Per l'ipotesi di contrasto tra il medico ed il fiduciario, il medesimo comma 5 fa rinvio allo strumento del ricorso al giudice tutelare, di cui al precedente articolo 3, comma 5.

L'articolo 4, comma 5, fa inoltre salvo il precedente articolo 1, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e che, riguardo a tali richieste, il medico non abbia obblighi professionali.

In base al comma 6 dello stesso articolo 4, le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per

scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza – ufficio che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito – o presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 7, oppure, qualora le condizioni fisiche del paziente non permettano il ricorso alle suddette forme, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con le medesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca con tali forme, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

In base al medesimo comma 6, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Il comma 7 prevede che le regioni possano regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Ai sensi del comma 8, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare, anche attraverso i rispettivi siti *internet*, della possibilità di redigere le DAT in base alla presente disciplina.

L'articolo 5 introduce lo strumento della pianificazione delle cure condivisa tra il medico ed il paziente, adottata con riferimento all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o contraddistinta da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il medico e l'*équipe* sanitaria sono tenuti ad attenersi alla suddetta pianificazione, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

La pianificazione è concordata previa adeguata informazione al paziente, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quello che il paziente possa realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervento e sulle cure palliative (commi 2 e 3). La pianificazione può comprendere l'indicazione (da parte del paziente) di un fiduciario.

Le informazioni summenzionate possono essere rese – oltre che al paziente – anche ai suoi familiari o alla parte dell'unione civile o al convivente ovvero ad una persona di sua fiducia (comma 2 citato).

Il consenso del paziente alla pianificazione e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 4).

La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico (comma 4 citato).

Il comma 5 fa rinvio, per i profili in materia di pianificazione condivisa delle cure non espressamente disciplinati dal presente articolo 5, alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 6, la disciplina di cui al provvedimento legislativo in esame si applica anche ai documenti, idonei ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

La Presidente relatrice dà conto, quindi, dei contenuti degli altri disegni di legge oggetto di esame congiunto.

Il disegno di legge Atto Senato n. 5 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte (incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa). Il disegno di legge prevede che nella dichiarazione anticipata di trattamento possa essere contenuta la nomina di un fiduciario. In via generale, per i casi di contrasto tra i soggetti – diversi dal paziente – legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi del presente disegno di legge ed il medico curante, l'articolo 8 prevede che la decisione sia assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti, ovvero, in caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, dal giudice competente (su istanza del pubblico ministero).

Il disegno di legge Atto Senato n. 13 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari; oltre a quest'ultimo istituto, il disegno di legge prevede lo strumento della programmazione condivisa di cure, nell'ambito della quale il paziente può esprimere il consenso ed il rifiuto alle terapie. In base al disegno di legge, sia il processo di consenso informato sia la dichiarazione anticipata di volontà sia la programmazione suddetta possono comprendere l'indicazione

di un fiduciario. In caso di contrasto tra il professionista sanitario responsabile ed il fiduciario circa l'interpretazione e l'attuazione delle volontà del paziente divenuto incapace, la questione è sottoposta a consulenti nominati dalla struttura, che prospettano una soluzione (articolo 6, comma 2, ed articolo 17, comma 3); qualora il dissenso permanga, si ricorre al giudice tutelare.

Il disegno di legge Atto Senato n. 87 reca norme in materia di sperimentazione clinica, con riferimento alle situazioni di emergenza relative a soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato.

Il disegno di legge Atto Senato n. 177 consta di un unico articolo, il quale prevede che l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente intese ad alleviare le sofferenze, non possano in alcun caso essere sospese da chi assista soggetti non in grado di provvedere a sé stessi.

Il disegno di legge Atto Senato n. 443 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce sia l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari sia la figura del mandato in previsione dell'incapacità; con quest'ultimo contratto si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato in caso di incapacità sopravvenuta. In base al presente disegno di legge, la dichiarazione anticipata di volontà contiene necessariamente l'indicazione di un fiduciario. Secondo l'articolo 9 del disegno di legge, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario (di una persona incapace), la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante; l'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

Il disegno di legge Atto Senato n. 485 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e stabilisce alcuni criteri per la determinazione delle responsabilità professionali dei sanitari.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1973, infine, disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari. Quest'ultimo atto è configurato dal disegno di legge come un'espressione di orientamenti da parte del paziente, orientamenti di cui il personale sanitario tiene conto solo entro i limiti ed in base ai criteri stabiliti dal medesimo disegno di legge; la dichiarazione anticipata in esame può contenere la nomina di un fiduciario.

In conclusione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame congiunto il disegno di legge n. 2801, e di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE avverte che la programmazione delle audizioni informative sarà definita nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2679) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado

(Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

L'articolo 1 del disegno di legge subordina l'accesso ai servizi educativi, pubblici e privati, ed alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, all'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e richiede la presentazione – all'atto dell'iscrizione alla scuola o agli esami – della relativa certificazione. Il successivo articolo 2 prevede l'istituzione di una banca dati delle vaccinazioni – da parte di ogni regione o provincia autonoma –, nonché di una relativa Anagrafe vaccinale nazionale.

Il principio proposto dall'articolo 1 è sostanzialmente identico a quello che era già stabilito dall'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, nella versione vigente prima della novella posta dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, con la sola differenza che il disegno di legge contempla (capoverso 4 dell'articolo 1, comma 1) una deroga alla condizione suddetta, per i casi (di omissione o differimento di una vaccinazione) in cui sia accertato – in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate – un pericolo per la salute del minore. La disciplina attualmente vigente prevede invece che la mancata presentazione della certificazione in oggetto o della dichiarazione sostitutiva non precluda l'accesso alla scuola o agli esami, determinando esclusivamente l'obbligo, per il dirigente scolastico, di comunicare l'omissione entro cinque giorni, «per gli opportuni e tempestivi interventi», all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della salute. Sempre con riferimento alle disposizioni vigenti, si rileva che, di recente, alcune regioni hanno introdotto l'obbligo di certificazione in oggetto, con riferimento ad alcuni ordini di scuole.

Più in dettaglio, i capoversi 2 e 3 dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevedono – in termini sostanzialmente identici a quelli stabiliti dalla suddetta versione previgente dell'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 – che i dirigenti scolastici dei servizi e delle scuole siano tenuti, all'atto dell'iscrizione alla scuola o agli esami, a richiedere la presentazione della suddetta certificazione e che una copia della medesima sia conservata nel fascicolo personale dell'alunno.

Riguardo alla suddetta deroga per i casi di accertato pericolo (di cui al capoverso 4), la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se una copia della relativa documentazione debba essere conservata nel fascicolo personale dell'alunno nonché formulare la deroga medesima con riferimento testuale al dirigente scolastico.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede l'istituzione, da parte di ogni regione o provincia autonoma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta; tale raccolta sistematica dei dati relativi ai vaccinati è intesa a sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione, a monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché a migliorare i livelli di sicurezza e di efficacia.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede l'istituzione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute, dell'Anagrafe vaccinale nazionale, con il compito di raccogliere i dati delle suddette banche dati regionali e di svolgere un'attività di monitoraggio sull'accesso alle vaccinazioni da parte di tutti i cittadini.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbröllini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre 2016.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (PD), pur dichiarando comprensibile l'intento che anima il disegno di legge in esame, ritiene che il testo affastelli in maniera impropria temi e problematiche alquanto eterogenei: un conto sono gli asili nido e le scuole dell'infanzia ed un altro le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia per le caratteristiche dell'utenza sia per quelle degli operatori. Sottolinea, in particolare, che i professionisti che svolgono i propri compiti all'interno delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sono dotati di elevata qualificazione e tenuti per legge allo svolgimento di continue attività formative.

Riguardo al tema della videosorveglianza, paventa che la possibilità di ricorso a tale strumento possa ingenerare aspettative destinate ad essere non soddisfatte, specie se si considera la serie di condizioni alla quale è subordinata l'installazione dei sistemi a ciò dedicati. Saggiunge che, d'altro canto, la previsione della videosorveglianza sembra rispondere ad una logica di tipo ispettivo mentre, a suo giudizio, la prevenzione di condotte non corrette dovrebbe essere perseguita tenendo conto delle reali difficoltà del comparto socio-sanitario, che sempre più si trova a dover far fronte a una penuria di risorse che espone il personale a seri rischi di *burn-out*, soprattutto nel settore privato.

La senatrice PADUA (*PD*) condivide l'attenzione per i soggetti più fragili ma trova al contempo fondate le perplessità già manifestate per gli aspetti di eterogeneità del testo, che opera una commistione tra settori e problematiche alquanto diversi. Riguardo in particolare all'area socio-sanitaria e socio-assistenziale, ritiene che occorrerebbe assicurare il rispetto dei parametri normativi concernenti il rapporto tra numero di utenti e numero di operatori, piuttosto che prefigurare l'installazione di sistemi di videosorveglianza, con il rischio di ingenerare l'erroneo convincimento di una situazione di illegalità diffusa o comunque di comportamenti non corretti di tipo seriale da parte del personale, che invece opera perlopiù in maniera del tutto appropriata. Sarebbe necessario, a suo giudizio, assicurare verifiche circa il rispetto dei parametri normativi da parte delle strutture, specie nel settore privato, e riflettere in ogni caso sulla inidoneità della videosorveglianza a scongiurare le violenze di natura psicologica.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), pur reputando distinti i settori riguardati dal testo in esame, esprime il convincimento che la videosorveglianza, in linea generale, possa costituire un utile deterrente nell'ottica della prevenzione degli abusi, sottolineando che l'accesso alle registrazioni, in base al testo in esame, non è libero ma disciplinato attraverso a un rinvio al codice di procedura penale.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) ritiene che le criticità che caratterizzano il testo in esame dipendano anche dalla discutibile prassi di adottare iniziative legislative sull'onda emotiva di fatti eclatanti riportati dagli organi di informazione. Saggiunge che le problematiche che talora si riscontrano all'interno delle strutture originano, spesso, dalla penuria di risorse, che espone gli operatori a rischi crescenti, essendo essi posti nell'impossibilità di assicurare un servizio di qualità.

Con specifico riguardo al tema della videosorveglianza, nota che le disposizioni in materia, recate dall'articolo 4, sono formulate in termini non precettivi ma facoltizzanti, e prevedono una procedura di installazione alquanto complessa; inoltre, non sono previste risorse aggiuntive per garantire la concreta attuazione di questa parte del disegno di legge.

In conclusione, esprime il convincimento che le delicate problematiche affrontate dal testo in esame meriterebbero un supplemento di rifles-

sione e un approccio più razionale e rispettoso della professionalità degli operatori.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) reputa che la videosorveglianza e l'adeguamento delle risorse siano misure complementari, ritenendo comunque opportuno introdurre degli strumenti che possono costituire un deterrente per gli abusi. Sottolinea, inoltre, come la videosorveglianza possa rappresentare anche uno strumento di garanzia, non solo per gli utenti e per le famiglie di questi ultimi, ma anche per gli stessi operatori.

Conclude evidenziando la necessità di un intervento teso a recuperare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le strutture operanti nei settori riguardati dal testo in esame, intervento che ben potrebbe consistere in un ampliamento degli strumenti di controllo sulla legalità e sulla correttezza delle condotte all'interno delle strutture stesse.

La senatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*) esprime perplessità per l'impostazione del testo in esame, che sembra indulgere a misure di carattere meramente ispettivo senza occuparsi di creare le condizioni affinché gli operatori, soprattutto nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale, possano assicurare servizi di qualità.

Quanto al tema della formazione, a suo giudizio centrale, osserva in termini problematici che l'articolo 6 prefigura una «sperimentazione» di misure in tale campo: almeno nel settore socio-sanitario la formazione è già prevista dalla normativa vigente e appare pertanto singolare tale previsione, alla quale si collega peraltro uno stanziamento di cinque milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Infine, trova difficilmente comprensibile la previsione di linee guida in materia di modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, dal momento che in tale ambito la regola dovrebbe essere quella del più ampio accesso degli ospiti alle strutture.

La PRESIDENTE (*PD*) condivide le considerazioni di quanti ritengono che il testo in esame persegua fini condivisibili con modalità e strumenti discutibili e affastellando temi e problematiche eterogenei, probabilmente sulla base di una reazione emotiva a criticità riportate dai mezzi di informazione.

In particolare, ritiene che la delega al Governo recata dall'articolo 2 sia formulata in termini poco realistici e rigorosi, rischiando di rappresentare un catalogo di buone intenzioni di difficile attuazione: cita, a titolo meramente esemplificativo, i principi e criteri direttivi sottesi alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1.

Quanto al tema della deterrenza degli abusi, esprime il convincimento che sarebbe preferibile licenziare definitivamente la norma inserita nell'Atto Senato n. 1324 (ora Atto Camera n. 3868, all'esame dell'altro ramo) – che prevede una circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali –, piuttosto

che puntare in maniera non sufficientemente meditata sullo strumento della videosorveglianza: pur comprendendo le ragioni di quanti propugnano tale strumento, ritiene che si tratti di una soluzione semplicistica e improntata alla cultura del sospetto.

In conclusione, segnala la necessità di una profonda riscrittura del testo in esame, ove prevalga la volontà politica di dare corso allo stesso.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*Misto*), riallacciandosi agli interventi dei precedenti oratori, esprime preoccupazione per il livello di degrado raggiunto dalla produzione legislativa, del quale il provvedimento in esame è, a suo giudizio, indice rivelatore: si tratta di un testo che appare suscettibile di discussione nell'ambito di un convegno e non già all'interno di un organo cui compete l'esercizio della funzione legislativa. Formula l'auspicio che lo schema di parere affronti senza edulcorazioni le criticità del testo, associandosi all'osservazione della Presidente circa l'importanza di approvare in via definitiva il disegno di legge n. 1324 (ora Atto Camera n. 3868), che tratta in maniera appropriata, tra l'altro, il tema della deterrenza degli abusi nei riguardi dei soggetti ricoverati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella giornata di domani avrà luogo la conclusione dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

305^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (n. 402)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente MARINELLO dà per esperita tale fase procedurale e invita il relatore ad illustrare la proposta di parere.

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di parere pubblicato in allegato, redatto sulla base delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni appositamente svolto.

Poiché non vi sono interventi in merito, si procede con le dichiarazioni di voto.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando che i contenuti dell'atto di Governo si inquadrano nell'ambito delle politiche produttive improntate all'economia circolare.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto ai voti ed approvato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 401

Il relatore CALEO (*PD*) fa presente che la proposta di parere sull'atto del Governo n. 401 è in fase di redazione e potrebbe essere votata giovedì 10 maggio. Assicura pertanto che, entro lunedì 8 maggio, tale proposta sarà trasmessa ai componenti della Commissione in tempo utile a consentirne l'eventuale integrazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 402**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di tenere in maggiore e più esplicita considerazione gli aspetti di sostenibilità ambientale legati alla commercializzazione dei prodotti da costruzione, valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 3, inerente il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, dopo il comma 2, un comma del seguente tenore: «Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, è prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 20, inserendo il progettista fra i soggetti su cui grava l'obbligo di prescrizione di prodotti conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011;

valuti il Governo l'opportunità, in sede di prima applicazione del decreto legislativo, di rimodulare e graduare le sanzioni penali previste in rapporto al livello di responsabilità di ciascun operatore della filiera e riducendole in caso di prodotti non destinati ad uso strutturale o antincendio;

al fine di garantire la trasparenza del mercato e la libera concorrenza delle imprese che operano nel rispetto della legge, valuti il Governo la creazione di un sito Internet pubblico che raccolga e aggiorni i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE;

valuti il Governo l'opportunità di stabilire obblighi differenziati per i prodotti unici al fine di non renderli economicamente insostenibili garantendo, in ogni caso, lo stesso livello prestazionale dei prodotti in serie.

Sottocommissione per i pareri

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(2727) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 11,15

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe)

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe), che ringrazia della presenza.

Tommaso CAMPANILE, *presidente di Conoe*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), la deputata Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Tommaso CAMPANILE, *presidente di Conoe*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente e amministratore delegato di So-

gesid, Marco Staderini, accompagnato da Silvia Carecchio, dirigente direzione rifiuti, da Carlo Messina, dirigente direzione bonifiche, e da Andrea Carloni, project manager (area servizi ingegneristici), che ringrazia della presenza.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, Carlo MESSINA, *dirigente direzione bonifiche di Sogesid*, Silvia CARECCHIO, *dirigente direzione rifiuti di Sogesid*, e Andrea CARLONI, *project manager dell'area servizi ingegneristici di Sogesid*, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, Carlo MESSINA, *dirigente direzione bonifiche di Sogesid*, Silvia CARECCHIO, *dirigente direzione rifiuti di Sogesid*, e Andrea CARLONI, *project manager dell'area servizi ingegneristici di Sogesid*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA*

La seduta inizia alle ore 12,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione della prof.ssa Franca Benini, Responsabile del Centro di riferimento Veneto di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche, e della dott.ssa Lucia De Zen, Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica poi che, il 14 giugno p.v., parteciperà in rappresentanza della Commissione ad un evento, promosso dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria, in materia di minori stranieri non accompagnati.

La Commissione prende atto.

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Franca BENINI, *Responsabile del Centro di riferimento Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Lucia DE ZEN, *Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, i deputati Giorgio ZANIN (PD) e Francesco PRINA (PD).

Franca BENINI, *Responsabile del Centro di riferimento Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche* e Lucia DE ZEN, *Referente Terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Atto n. 394

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare, eventualmente, già nella seduta di giovedì.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*), *relatore*, rammenta che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed è stato trasmesso alle Camere l'ultimo giorno utile per usufruire dello scorrimento di novanta giorni del termine di delega, pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, espressi suc-

cessivamente. Riassume i contenuti dello schema, che opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale, per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale. Ricorda che la disposizione di delega indica tra gli obiettivi:

la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo»;

la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche»;

la «conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche»;

l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 124 del 2015 (quest'ultimo contiene la clausola di invarianza finanziaria).

Segnala quindi che le rappresentanze sindacali, sia nell'audizione informale svoltasi in Commissione il 12 aprile sia nelle memorie depositate in Parlamento, si sono soffermate sul conseguimento soltanto parziale degli obiettivi posti dalla delega. I temi trattati dalle organizzazioni sindacali sono di indubbio interesse ma attengono a questioni relative al personale (reclutamento, inquadramento, avanzamenti), che esulano dalle competenze della Commissione, se non per quanto riguarda il profilo concernente l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale.

Per i profili di più stretta competenza della Commissione, segnala le questioni riguardanti il coordinamento con la recente riforma che ha portato all'accorpamento del Corpo forestale con i Carabinieri e al conseguente passaggio ai vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei (decreto legislativo n. 177 del 2016) e con la riforma in corso d'opera del sistema della Protezione civile (legge delega n. 30 del 2016).

Nel parere che si riserva di formulare al termine del dibattito, anche tenendo conto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, si potranno sottolineare:

la necessità di un monitoraggio da parte del Governo sul corretto esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze tra il ruolo forestale dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

l'opportunità di monitorare il rapporto tra le attività dei Vigili del fuoco e il sistema di protezione civile e di attribuire al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la funzione di componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, visti i compiti di protezione civile svolti dal Corpo stesso.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di giovedì prossimo.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico

Atto n. 392

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 4 aprile, la relatrice, on. Petrenga, ha illustrato il contenuto dello schema, sul quale sono state svolte audizioni informali di rappresentanze sindacali e del presidente dell'ACI. Questa mattina la proposta di parere elaborata dalla relatrice è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Petrenga se intenda illustrare la sua proposta.

La deputata Giovanna PETRENGA (*FDI-AN*), *relatrice*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera d) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: «riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del

Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:

– la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha rilevato l'esistenza di dubbi esegetici derivanti dalla lettura della disposizione di delega, segnalando che «non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega»;

– la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole, che contempla la modifica – concordata con il Governo – di talune disposizioni riguardanti la presentazione delle istanze e la gestione e annotazione nel documento unico di alcuni dati riguardanti i veicoli. Al parere sono allegare due richieste di carattere finanziario dell'ANCI e dell'UPI, di cui il Governo ha assicurato che terrà conto;

rilevato che la disposizione di delega è finalizzata al conseguimento di due obiettivi:

– la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli», che la relazione tecnica non quantifica;

– «la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza»;

considerato, con riguardo a tali obiettivi, che:

essi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA;

l'articolo 2, comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire «i

medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio»;

la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B));

in questo modo, si demanda la concreta attuazione ed effettività dell'intervento di riforma ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare «le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza», senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all'articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall'introduzione del documento unico;

analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della «conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione», si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;

si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:

– definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare direttamente all'ACI e alla motorizzazione civile, previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;

– prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni che già sono state investite del parere sull'atto in esame;

e con la seguente osservazione:

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.

Il deputato Umberto D'OTTAVIO (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, coglie l'occasione per segnalare l'opportunità di una semplificazione non soltanto per quanto riguarda il documento attestante la proprietà e la circolazione del veicolo, ma anche in relazione alla patente di guida. Attualmente, infatti, la patente ha durate diverse in base a determinate condizioni di salute o di età; in particolare, le persone soggette a dialisi sono costrette a rinnovare il documento ogni due anni, cioè con una frequenza molto più breve rispetto alle altre persone (incluse quelle affette da invalidità, che devono rinnovarla ogni cinque anni). Si augura che la Commissione possa affrontare questo argomento nell'ottica della semplificazione.

Il deputato Daniele MONTRONI (*PD*), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, suggerendo che la seconda condizione venga integrata con un riferimento ai processi di materializzazione già in atto.

Bruno TABACCI, *presidente*, suggerisce di integrare l'ultima condizione esplicitando il riferimento alle Commissioni parlamentari.

La deputata Giovanna PETRENGA (*FDI-AN*), *relatrice*, riformula la propria proposta di parere accogliendo i suggerimenti dell'on. Montroni e del presidente Tabacci.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore, come riformulata (v. allegato 1).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Ritene che il tema sollevato dall'on. D'Ottavio possa essere affrontato in una apposita seduta della Commissione, al fine di trovare una soluzione equilibrata.

La seduta termina alle ore 13,45.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico
(Atto n. 392)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera d) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: «riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:

– la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha rilevato l'esistenza di dubbi esegetici derivanti dalla lettura della disposizione di delega, segnalando che «non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per

sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega»;

– la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole, che contempla la modifica – concordata con il Governo – di talune disposizioni riguardanti la presentazione delle istanze e la gestione e annotazione nel documento unico di alcuni dati riguardanti i veicoli. Al parere sono allegate due richieste di carattere finanziario dell'ANCI e dell'UPI, di cui il Governo ha assicurato che terrà conto;

rilevato che la disposizione di delega è finalizzata al conseguimento di due obiettivi:

– la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli», che la relazione tecnica non quantifica;

– «la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza»;

considerato, con riguardo a tali obiettivi, che:

essi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA;

l'articolo 2, comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire «i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio»;

la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B));

in questo modo, si demanda la concreta attuazione ed effettività dell'intervento di riforma ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare «le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza», senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all'articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall'introduzione del documento unico;

analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della «conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione», nell'ambito dei procedimenti di dematerializzazione già in atto, si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;

si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:

– definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare direttamente all'ACI e alla motorizzazione civile, previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;

– prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari che già sono state investite del parere sull'atto in esame;

e con la seguente osservazione:

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 2 maggio 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,50 alle ore 21,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 21,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il generale Scriccia di acquisire gli atti processuali relativi all'omicidio in carcere di Giovanni Chisena;
- incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione relativa al personale dell'UCIGOS attivo nel periodo del sequestro Moro nonché alla collaborazione della Polizia italiana con la Polizia criminale della Germania occidentale (BKA) nel periodo del sequestro Moro.

Comunica poi che:

- il 26 aprile 2017 l'avvocato Michele Leonardi, legale di Anna Laura Bragheti, ha trasmesso una lettera, di libera consultazione, della sua assistita con cui la stessa declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;

- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla dinamica della strage di via Fani;
- il 27 aprile 2017 l'avvocato Michele Leonardi, legale di Gabriella Mariani, ha trasmesso una lettera, di libera consultazione, della sua assistita con cui la stessa declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;
- nella stessa data è pervenuta una lettera, di libera consultazione, di Rita Algranati, con cui declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;
- il 28 aprile 2017 è pervenuta una comunicazione, di libera consultazione, di Antonio Savasta, con la quale declina l'invito a venire in audizione presso la Commissione;
- nella stessa data il giornalista Paolo Cucchiarelli ha trasmesso una nota, riservata, relativa alla ricostruzione della dinamica dell'omicidio di Aldo Moro;
- il 2 maggio 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegata la posizione giuridica di Franco Bonisoli, estratta dagli atti della Commissione Stragi, e la sentenza del Tribunale di Palermo, IV sezione penale, emessa il 17 luglio 2013 nel procedimento contro Mario Mori e Mauro Obinu;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, relativa ad accertamenti biologici su reperti rinvenuti in via Gradoli e nella Renault 4 su cui fu trasportato il corpo di Aldo Moro;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, con allegato il rapporto giudiziario cosiddetto «Grande Oriente», citato da Michele Riccio nel corso dell'audizione del 26 aprile 2017;
- nella stessa data il Procuratore generale di Genova, Valeria Fazio, ha trasmesso una nota, riservata, relativa alle infruttuose ricerche di documentazione giudiziaria relativa alla vicenda di via Fracchia;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Stefano Lepri, in relazione a un incontro che egli ebbe con Franco Piperno nell'aprile 1978;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa all'acquisizione di ulteriore documentazione giudiziaria relativa al processo contro Paolo Inzerilli e altri, conservata presso la cancelleria della Corte di assise di Roma;
- nella stessa data il Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza ha trasmesso i dati identificativi, riservati, di una serie di testimoni della vicenda dell'irruzione nel covo brigatista di via Fracchia.

Audizione di Elio Cioppa

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Elio CIOPPA.

Intervengono, a più riprese, con quesiti e osservazioni il senatore Federico FORNARO (MDP), i deputati Gero GRASSI (PD), Fabio LAVAGNO (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD), il senatore Pietro LIUZZI (Misto), il deputato Marco CARRA (PD), la senatrice Erica D'ADDA, nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Elio CIOPPA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Elio Cioppa e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 2 maggio 2017

Plenaria
54ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

La seduta inizia alle ore 18,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà conto della bozza di relazione intermedia che riepiloga le attività della Commissione fino al 31 gennaio.

Propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative a lunedì 8 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) chiede che siano comunicate quanto prima le sedute in cui verrà discussa e votata la bozza di relazione.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) anticipa alcune proposte emendative.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione possa discutere ed eventualmente votare la bozza di relazione mercoledì 10 maggio in seduta notturna.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede di svolgere audizioni per acquisire informazioni sulla base di Camp Darby.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) suggerisce alcuni approfondimenti in materia.

Il PRESIDENTE propone di rinviare tale discussione ad un prossimo Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Martedì 2 maggio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,30

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

